

COMUNE DI NAPOLI

Deliberazione n. 45 del 25 ottobre 2022

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n. 26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa. Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di ottobre, nella casa Comunale e precisamente nella Sala dei Baroni sita al Castel Nuovo, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**.

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e Provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della legge comunale e Provinciale) è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO

MANFREDI Gaetano

1) **ACAMPORA Gennaro**

2) **AMATO Vincenza**

3) **ANDREOZZI Rosario**

4) **BASSOLINO Antonio**

5) **BORRELLI Rosaria**

6) **BORRIELLO Ciro**

7) **BRESCIA Domenico**

8) **CARBONE Luigi**

9) **CECERE Claudio**

10) **CILENTI Massimo**

11) **CLEMENTE Alessandra**

12) **COLELLA Sergio**

13) **D'ANGELO Bianca Maria**

14) **D'ANGELO Sergio**

15) **ESPOSITO Aniello**

16) **ESPOSITO Gennaro**

17) **ESPOSITO Pasquale**

18) **FLOCCO Salvatore**

19) **FUCITO Fulvio**

20) **GRIMALDI Luigi**

P		
P	21) GUANGI Salvatore	P
P	22) LANGE CONSIGLIO Salvatore	P
Assente	23) LONGOBARDI Giorgio	Assente
Assente	24) MADONNA Salvatore	P
P	25) MAISTO Anna Maria	P
P	26) MARESCA Catello	Assente
Assente	27) MIGLIACCIO Carlo	P
P	28) MINOPOLI Roberto	P
P	29) MUSTO Luigi	P
P	30) PAIP AIS Gennaro Demetrio	P
Assente	31) PALUMBO Rosario	Assente
P	32) PEPE Massimo	P
P	33) RISPOLI Gennaro	P
Assente	34) SAGGESE Fiorella	P
P	35) SANNINO Pasquale	P
P	36) SAVARESE d'Atri Walter	Assente
P	37) SAVASTANO Iris	P
P	38) SIMEONE Gaetano	P
P	39) SORRENTINO Flavia	P
Assente	40) VITELLI Mariagrazia	P

Presiede l'assemblea la Presidente del Consiglio dott.ssa Vincenza Amato

In grado di prima convocazione e in prosieguo di seduta

Assiste ai lavori del Consiglio comunale il Segretario Generale dott.ssa Monica Cinque

Risultano presenti in aula il Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni Arch. Andrea Ceudech e il responsabile del Dipartimento Ragioneria dott.ssa Claudia Gargiulo, per l'attività di supporto tecnico.

La Presidente introduce la deliberazione di G. C. n. 381 del 13/10/2022 avente ad oggetto: Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n. 26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa. **Proposta al Consiglio:** variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Bilancio che, con verbale n. 96 del 19/10/2022, ha espresso alla unanimità parere favorevole e alla Commissione Urbanistica che, con verbale n. 89 del 20/10/2022, ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale

La Presidente cede la parola all' assessore Pier Paolo Baretta per la relazione illustrativa.

L'assessore Pier Paolo Baretta chiarisce che la proposta in esame prende atto dell'attività promossa dal Presidente del Collegio nei giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, volta a trovare una soluzione transattiva tra Comune di Napoli, Curatela Fallimentare Bagnoli Futura, Fintecna S.p.A., Invitalia S.p.A., dando mandato alla dirigenza firmataria di sottoporre l'accordo alla Giunta, acquisiti i pareri dei Revisori e dell'Avvocatura. Precisa, che con il pre - accordo di composizione bonaria, le parti hanno convenuto un percorso di composizione bonaria delle liti, con una soluzione di carattere transattivo, manifestando la volontà di risolvere tali contenziosi mediante corresponsione di € 12.521.559,58 in favore del Fallimento di Bagnoli Futura. Per la copertura della spesa che deriva dalla transazione, si propone al Consiglio una variazione di bilancio con l'applicazione di una quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione.

Rientra in aula il consigliere Esposito Aniello ed esce il consigliere Longobardi (presenti 34)

La Presidente dichiara aperta la discussione e cede la parola al consigliere Fucito che ne ha fatto richiesta.

Il consigliere Fucito afferma, che con il provvedimento in discussione, si sta scrivendo una bella pagina per la Città. Ritene che l'accordo tombale rappresenta un grande risultato, che comporterà un grande risparmio di spesa, ponendo finalmente fine a una questione più che decennale e aprendo un nuovo percorso per il rilancio e la riqualificazione dell'area

Il consigliere Esposito Gennaro ricorda la gestione amministrativa fallimentare di Bagnoli durata 28 anni accumulando diversi contenziosi e che l'attuale Amministrazione, con grande responsabilità, ha siglato un accordo transattivo tombale che mettere fine ai giudizi pendenti con la curatela fallimentare Bagnoli Futura, Fintecna e Invitalia. L'eliminazione dei contenziosi rappresenta la condizione essenziale per restituire finalmente dopo più di trent'anni l'area ai cittadini che ancora oggi pagano gli effetti dell'inquinamento. Conclude, auspicando che la riqualificazione di Bagnoli rispetti i principi di sostenibilità ambientale e non risponda solo a criteri economici Esprime rammarico che nella discussione su Bagnoli non vengono menzionati i danni da polveri sottili procurati ai residenti. In fine invita il Presidente della Commissione Urbanistica ad attivarsi per trovare decisioni partecipate per il futuro di Bagnoli.

Il consigliere Pepe accoglie con entusiasmo la proposta di accordo transattivo dei contenziosi pendenti su Bagnoli, tema affrontato in Commissione con esito favorevole, che elimina un contenzioso che impediva di ragionare sul futuro dell'area di Bagnoli. In qualità di Presidente della Commissione Urbanistica conviene con il consigliere Esposito Gennaro che vanno individuate scelte partecipate per il futuro di Bagnoli .

Il consigliere Guangi condivide l'accordo transattivo proposto ma preannuncia il voto contrario, poiché non si possono dimenticare le conseguenze nefaste della politica per Bagnoli messa in campo dalle amministrazioni comunali che si sono succedute, a partire da quella guidata dal sindaco Bassolino. Conclude proponendo una Commissione di Indagine per fare chiarezza sui disastri che negli anni si sono perpetuati su

suoli di Bagnoli. Chiede insieme alle consigliere Savastano e D'Angelo B. M. di porre in votazione la deliberazione per appello nominale.

La Presidente dispone in tal senso e pone in votazione, per appello nominale, la deliberazione di G. C. n. 381 del 13/10/2022 di proposta al Consiglio, assistita dagli scrutatori, Vitelli Mariagrazia, Esposito Pasquale e D'Angelo B.M., accerta la presenza in aula di n. 31 Consiglieri (**risultano allontanatisi i consiglieri Clemente, Palumbo e Savarese d'Atri**) i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 31

Voti Favorevoli: n. 26

Voti contrari: n. 4 (Borrelli, D'Angelo B. M., Guangi e Savastano)

Astenuti: n. 1 (Lange)

in base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti il Consiglio

DELIBERA


l'approvazione della deliberazione di G. C. n. 381 del 13/10/2022 avente ad oggetto: Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n. 26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa. Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A.

La Presidente, infine, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, la deliberazione adottata. In base all'esito dell'intervenuta votazione, per alzata di mano, a maggioranza, con il voto contrario dei consiglieri Borrelli, D'Angelo B. M., Guangi e Savastano e l'astensione del consigliere Lange, dichiara ai sensi del comma 4, art. 134, del T.U. 267/2000, la deliberazione immediatamente eseguibile.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Deliberazione di G. C. n. 381 del 13/10/2022, composta da n. 22 pagine, progressivamente numerate, nonché di allegati costituenti parte integrante dell'atto, composti da complessive n. 31 pagine, progressivamente numerate. Allegati firmati digitalmente dal Dirigente proponente al fine di attestarne la corrispondenza con quelli pervenuti, che sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente repertoriati con i n. L1034_003_01; L1034_003_02; L1034_003_03 e L1034_003_04

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto, depositato presso la Segreteria del Consiglio.




Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati



Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
dott.ssa Monica Cinque



La Presidente del Consiglio comunale
dott.ssa Vincenza Amato





COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdge_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA URBANISTICA**
DIPARTIMENTO RAGIONERIA
AREA PATRIMONIO

SERVIZIO: **PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI**
PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO
DEMANIO E PATRIMONIO

Parzialmente di Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: **BILANCIO E PATRIMONIO**

SG: 405 del 12/10/2022

DGC: 431 del 10/10/2022

Cod. allegati: L1034_003

Proposta di deliberazione prot. n° 19 del 06/10/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 381

OGGETTO: Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n. 26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa.

Proposta al Consiglio: variazione al bilancio di previsione 2022/ 2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A

Il giorno 13/10/2022, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Undici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

ASSESSORI :

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P A

Paolo MANCUSO

Pier Paolo BARETTA

Antonio DE IESU

Teresa ARMATO

Edoardo COSENZA

P A

Vincenzo SANTAGADA

Maura STRIANO

Emanuela FERRANTE

Luca TRAPANESE

Chiara MARCIANI

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Pier Paolo Baretta

premess

a) che in data 02.3.2022 veniva pubblicata la sentenza del Tribunale di Napoli, sez. XI, n. 2128, relativa al procedimento civile r.g.n. 1611/15, all'esito del quale il Comune di Napoli veniva condannato al pagamento, in favore di FINTECNA s.p.a., della somma di Euro 80.280.000,00 oltre interessi di mora dall'aprile 2004 sino al soddisfo;

b) che il relativo giudizio è stato proposto da FINTECNA s.p.a., quale avente causa da CIMONTUBI s.p.a. e MEDEDIL s.p.a, per il pagamento del corrispettivo per l'acquisizione da parte del Comune dei suoli siti nel S.I.N. Bagnoli-Coroglio ex art. 114 c.19 L.388/2000. Tali suoli furono conferiti dal Comune, come consentito dalla predetta disposizione, in favore di BAGNOLI FUTURA S.P.A., con trasferimento della corrispondente posizione debitoria. La predetta S.T.U. ebbe a stipulare nel 2006 accordo transattivo con le Società che di tali suoli erano proprietarie, ove si prevedeva, tra l'altro, l'accollo del relativo debito, accollo che, tuttavia, non prevedeva la liberazione espressa del Comune accollato. Di qui il giudizio promosso verso l'Ente accollato, obbligato in solido, stante l'insolvenza di BAGNOLI FUTURA, dichiarata fallita nel 2013, ed escussa vanamente, poiché il Giudice delegato prima ed il Tribunale di Napoli, poi, denegavano l'ammissione del credito portato dalla predetta transazione;

c) che avverso la predetta sentenza pende appello proposto dall'Avvocatura comunale (sez. II Corte di Appello di Napoli, r.g.n. 1472/22) con udienza di precisazione delle conclusioni fissata in data 09.4.2025. L'efficacia esecutiva della sentenza è stata, nelle more, sospesa dal Giudice di appello;

d) che il Comune di Napoli è stato altresì convenuto nel giudizio r.g.n. 37660/16, pendente innanzi al Trib. Imprese di Napoli, dalla curatela del FALLIMENTO BAGNOLI FUTURA s.p.a., per rispondere dei danni cagionati alla Società in bonis per responsabilità di eterodirezione ex art. 2497 c.c., quale Socio maggioritario della S.T.U., in solido con gli organi di amministrazione e di controllo della Società, succedutisi nel tempo, di cui è stata contestata la *mala gestio* e/o l'omesso controllo su operazioni societarie pregiudizievoli per l'integrità del patrimonio sociale, con domanda dell'ammontare di circa 393.000.000 di Euro La causa è tuttora pendente per udienza ex art. 183 c.VII c.p.c. fissata in data 4.10.2022;

e) che l'Ente è stato, inoltre, evocato in giudizio, innanzi alla sez. VI del Tribunale di Napoli, (giud. r.g.n. 5059/21) da FINTECNA s.p.a. con domanda di manleva per i danni da inquinamento ambientale per un importo di euro 180.678.947,29, giudizialmente richiesti dalla curatela del fallimento Bagnoli Futura, alla Società a controllo pubblico Il giudizio, nel quale ha spiegato intervento autonomo Invitalia s.p.a., attuale titolare ex art.33 L.164/14 dei suoli del S.I.N. Bagnoli-Coroglio, oggetto della bonifica e rigenerazione urbana disposta con il predetto art. 33 è in fase di trattazione;

rilevato

f) che, oltre ai giudizi sopra rammentati, sono in corso, con riferimento al S.I.N. Bagnoli-Coroglio, ulteriori controversie tra la Curatela del Fallimento Bagnoli Futura, Invitalia s.p.a., ed il Commissariato di Governo ex art. 33 L.164/14. In particolare, si fa riferimento a due giudizi, riuniti, aventi ad oggetto la stima dei suoli pervenuti ad INVITALIA, per la definizione delle relative indennità da devolversi al Fallimento, nonché alle pretese vantate dal Commissariato, ad oggi agite solo stragiudizialmente, verso FINTECNA s.p.a, per

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

ripetizione di costi di bonifica (su cui è stato promosso un contenzioso innanzi al T.A.R. Campania);

g) che, nel corso del giudizio di opposizione a diniego di insinuazione tardiva proposto da FINTECNA s.p.a. innanzi alla sez. fallimentare del Tribunale di Napoli (giudizio r.g.n.26357/21), il Presidente del Collegio ha ritenuto di dover interloquire con tutti gli attori dei contrapposti giudizi ancora pendenti, per ricercare una soluzione di carattere transattivo che soddisfacesse, in primis, l'interesse pubblico volto a dare impulso alle attività di bonifica e riqualificazione ambientale del S.I.N. Bagnoli-Coroglio, gravate dagli strascichi pregiudizievoli dei contenziosi, questi ultimi peraltro pendenti tra soggetti aventi, a vario titolo, natura pubblica; ed inoltre per consentire una rapida, seppur parziale, soddisfazione del ceto creditorio;

h) che tale sollecitazione, a partire dall'udienza del 06.4.2022, è stata raccolta dai predetti protagonisti delle controversie, in particolare da questo Comune, dal Commissariato di Governo ed Invitalia, che, a mezzo dei propri rappresentanti, hanno partecipato (il Comune a mezzo del notaio Dino Falconio, procuratore speciale del Sindaco, oltre che Sub Commissario di Governo ex art. 33 L.164/14) a varie udienze del giudizio di opposizione; in esse le parti hanno discusso, in contraddittorio, le soluzioni prospettate dal Presidente del Collegio fallimentare, orientate ad una possibile definizione di tutte le controversie in corso, tra loro intersecantesi;

i) che, in particolare, si è prospettata la possibilità di pervenire ad un preaccordo di carattere generale, esteso a tutte le controversie;

j) che, in base agli intenti perseguiti, il contenuto del preaccordo avrebbe dovuto, secondo gli auspici delle parti, prevedere, da un lato, la corresponsione, da parte di INVITALIA s.p.a., in favore del Fallimento, della somma di Euro 68.000.000 per corrispettivi dei suoli oggetto di opposizione alla stima, e , dall'altro, le rinunce di FINTECNA e del Fallimento ai reciproci giudizi, nonché la rinuncia del Fallimento alla domanda spiegata verso il Comune nel giudizio r.g.n.37660/16, ed inoltre quella di Fintecna alla condanna di primo grado conseguita in danno del Comune (con conseguente abbandono del gravame), oltre che alla domanda di manleva azionata verso l'Ente nel giudizio r.g.n. 5059/21;

preso atto che

k) nel corso dell'udienza del 13.7.2022, relativa alla procedura di opposizione r.g.n. 26357/21, svoltasi sempre innanzi alla sez. fallimentare del Tribunale di Napoli, i curatori fallimentari hanno rappresentato che *"l'autorizzazione del Giudice delegato ribadirà il carattere "tombale" della soluzione volta a eliminare qualsivoglia appendice fallimentare sia con il Comune di Napoli; (la cui partecipazione al concorso per debiti fiscali Imu etc. dovrà intendersi in questa sede definita con conseguente provvedimento di sgravio) sia con Fintecna (per ciò che concerne il credito fiscale in contesa che potrà pertanto essere incassato dalla curatela). Resta altresì inteso che l'importo verrà acquisito dalla procedura a carattere transattivo anche per la parte relativa alle pretese giudiziali espresse verso il Comune di Napoli (con conseguente imputazione a tale vicenda per l'importo di circa 20milioni di euro come esplicitata alla precedenti udienze) e che anche per la residua parte dovrà intendersi transattivo di ogni reciproca potenziale pretesa sia essa a carattere indennitario che risarcitorio, inerente alla gestione e all'eventuale danno ambientale senza che nessuna ulteriore pretesa potrà ulteriormente residuare all'esito della esecuzione (il cui importo residuo di 48milioni potrà dirsi forfettariamente imputabile al 50% per ognuna delle evocate causali)."*

l) all'uopo, come rappresentato dal Servizio Gestione IMU e TASI con nota prot. n. 715905 del 05.10.2022, il Comune di Napoli ed A.E.R. s.p.a., quale concessionario per la riscossione, hanno visto accogliere le loro domande di insinuazione nella massa passiva della procedura concorsuale, relativa ad IMU per un totale

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

complessivo di Euro 10.201.937,83 in privilegio; inoltre il Comune per il periodo compreso tra l'apertura del fallimento (29.05.2014) e la data di trasferimento degli immobili (15.10.2015) è creditore nei confronti della curatela dell'ulteriore importo a titolo di Imu di euro 2.319.621,75 (di cui € 1.014.834,00 per il 2014 ed € 1.304.787,75 per il 2015); per un totale complessivo di euro 12.521.559,58;

m) in relazione a quanto osservato dai curatori fallimentari all'udienza del 13.7.2022, il Comune ha rappresentato l'adesione totale dell'Ente locale alla soluzione prospettata;

n) nelle more, tutte le parti, come previsto in precedenza, hanno sottoscritto, in data 12.09.2022, un preaccordo transattivo, contenente le rinunce e reciproche concessioni volte a pervenire all'auspicata composizione di tutte le liti, accordo nel quale tuttavia non è ricompresa la modalità di definizione della concessione transattiva richiesta all'Ente, che dovrebbe far parte del complesso quadro negoziale ex art. 1965 c.c.;

o) nell'udienza del 14.09 il procuratore speciale del Comune ha ribadito che *vi è stata adesione totale dell'ente locale alla soluzione evocata con conseguente venire meno di ogni pretesa in parte qua del comune. Sono allo studio le modalità attuative di tale intendimento (sgravio, autotutela, rinuncia all'insinuazione, compensazione transattiva etc) fermo restando la volontà "politica" di assicurare l'effetto dismissivo da intendersi sostanzialmente acquisito agli atti della procedura (circostanza già evidenziata in cabina di regia), salvo un eventuale successivo addendum bilaterale comune curatela in merito alla concreta modalità dismissiva che sarà individuata dagli organi competenti.*

p) Nella medesima udienza il Tribunale:

Rinvia al 12-10-2022 onde consentire alle parti la predisposizione definitiva degli atti transattivi occorrenti per la conclusione dei giudizi alla luce del preaccordo già sottoscritto così come integrato dalle indicazioni contenute dal precedente e presente verbale di udienza elaborando anche le relative modalità operative (documento da allegare al verbale di causa e/o scambio di corrispondenza e/o altre soluzioni) che contengano la analitica enunciazione di tutti i giudizi oggetto di transazione;

disponeva che tale materiale sia sottoposto al Tribunale fallimentare e al giudice delegato almeno 8 giorni prima della citata udienza;

invitava altresì la curatela a valutare il carattere tombale della presente transazione anche riguardo alle parti private coinvolte, ne cui confronti l'eventuale prosecuzione dei giudizi dovrà intendersi condizionata al mancato recupero in via transattiva delle spese di giudizio (ivi intendendosi comprese le spese complessivamente sostenute dalla curatela nelle varie controversie attinenti alla presente vicenda giudiziaria).

rilevato che

q) La prospettiva rappresentata ai precedenti punto k)- o), in merito alla opportunità che venga ricompreso nell'ambito transattivo anche il credito privilegiato di carattere tributario vantato dall'Ente nei confronti di Bagnoli Futura e conseguentemente del Fallimento, implica per il Comune un ruolo esplicito di parte contraente della transazione;

considerato

r) la palese convenienza alla partecipazione ad un accordo che determina la rinuncia a favore dell'Ente della condanna scaturente dalla sentenza Trib. Napoli n.2128/22, (per un importo, comprensivo di interessi,

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

superiore ad Euro 100.000.000 – ovvero 100.400.000 con detrazione delle somme già pagate pari a 20.120.000 oltre interessi legali di mora dall'aprile del 2004) nonché la rinuncia a favore dell'Ente delle domanda giudiziali per complessivi euro 573.678.947,29 di cui ai precedenti punti d) ed e);

rilevato che

s) nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, accertato con l'approvazione del relativo rendiconto della gestione (delibera C.C. n. 15/2022), è accantonato il "Fondo Passività Potenziali" che include apposita posta pari al valore della condanna scaturente della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. XI, n.2128, relativa al procedimento civile r.g.n. 1611/15 instaurato su istanza di FINTECNA S.p.A.;

t) la copertura finanziaria dell'atto transattivo in questione è garantita da variazione del bilancio 2022 che preveda l'applicazione in entrata al bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, di quota dell'avanzo accantonato di cui al punto precedente, per l'importo di € 12.521.559,12, 58

}
}

ritenuto:

u) necessario procedere ad una variazione di bilancio e.f. 2022 al fine di garantire la copertura finanziaria dell'atto transattivo in questione;

v) necessario che la Giunta, a fronte del carattere multilaterale della transazione e dell'impatto che essa genera sul futuro di una rilevante porzione del territorio comunale, si esprima preventivamente sulla stipulanda transazione una volta acquisiti i prescritti pareri, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza contabile in presenza di transazioni che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (v. Corte Conti –Umbria n. 123/2015);

w) proporre al Consiglio, ai sensi dell'art. 175 co. 2 del TUEL, la variazione di bilancio di seguito riportata come di seguito riportato:

PARTE ENTRATA

1. Applicare quota parte dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, per complessivi € 12.897.206,32 (fondo passività potenziali) accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2021, accertato con delibera consiliare n.15 del 30.05.2022;

PARTE SPESA

1. Incrementare lo stanziamento della Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 10 – capitolo N.I. Denominato "applicazione avanzo di amministrazione accantonato per definizione transattiva del giudizi r.g.n. 1611/15, r.g.n. 37660/16, r.g.n. 5059/21, r.g.n.26357/21 Trib NA in favore del Fallimento della Bagnolifutura s.t.u. per l'importo di €12.521.559,12, 58

2. Incrementare lo stanziamento della Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 02 – capitolo N.I. Denominato "applicazione avanzo di amministrazione accantonato per il pagamento delle imposte di registro, se dovute, a seguito della definizione transattiva del giudizi r.g.n. 1611/15 , r.g.n. 37660/16 , . r.g.n. 5059/21, r.g.n.26357/21 Trib NA in favore del Fallimento della Bagnolifutura s.t.u. per l'importo di € 375.646,77;

Ritenuto altresì che, per tutto quanto su esposto, ai fini del rispetto della tempistica dettata dal Tribunale di

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Napoli stabilita, ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Visti:

il D.lgs. 118/2011 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 e l'allegato 4/2;

il D.l.vo 50/2016 e s.m.i. codice dei contratti pubblici;

il D.lgs. n. 267/2000 TUEL.

il vigente Regolamento di Contabilità;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli;

Attestato che:

l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della legge n. 241/90, introdotto con legge n. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine N.31, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti n.:

-L1034_003_01 verbale dell'udienza del 13.7.2022, relativa alla procedura di opposizione r.g.n. 26357/21;

-L1034_003_02 preaccordo transattivo sottoscritto, in data 12.09.2022;

-L1034_003_03 verbale dell'udienza del 14.9.2022, relativa alla procedura di opposizione r.g.n. 26357/21;

-L1034_003_04 nota PG/2022/715905 del 05.10.22 del Servizio Gestione Imu e Tasi

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

La dirigenza

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

arch. Andrea Cefalo

Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato

dott. Gianfranco Dentale

Servizio Demanio e Patrimonio

dott.ssa Tiziana Di Biase

Con voti UNANIMI,

Per le motivazioni espresse in premessa

DELIBERA

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

1. **Prendere atto** della attività promossa dal Presidente del Collegio con tutti gli attori dei contrapposti giudizi ancora pendenti, per ricercare una soluzione di carattere transattivo e del conseguente preaccordo transattivo, contenente rinunce e reciproche concessioni volte a pervenire all'auspicata composizione di tutte le liti, tra il Comune di Napoli, curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa, a tacitazione definitiva delle pretese vantate nell'ambito dei giudizi r.g.n. 1611/15 , r.g.n. 37660/16 , . r.g.n. 5059/21, r.g.n.26357/21, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli,
2. **Risolvere in maniera transattiva** i contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa attraverso la stipula di un accordo che preveda per il Comune di Napoli, a fronte delle rinunce alla sentenza n.2128/2022 per un importo superiore ad euro 100.000.000,00 ed alle domande di cui ai giudizi r.g.n. 37660/16 e r.g.n. 5059/21 per complessivi euro 573.678.947,29 la corresponsione di una somma di 12.521.559,12 euro in favore del Fallimento di Bagnolifutura
3. **Dare mandato** alla dirigenza firmataria del presente atto di sottoporre preventivamente alla Giunta il testo definitivo dell'accordo corredato dai prescritti pareri .

Proporre al Consiglio,

4. ai sensi dell'art. 175 co. 2 del TUEL la variazione al bilancio 2022/2024 all'annualità 2022 ai sensi dell' allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014, in corso di gestione - con applicazione dell'avanzo di amministrazione come segue:

PARTE ENTRATA

Applicare quota parte dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, per complessivi € 12.897.206,365 (fondo passività potenziali) accantonato nel risultato di amministrazione al 31.12.2021, accertato con delibera consiliare n.15 del 30.05.2022;

PARTE SPESA

Incrementare lo stanziamento della Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 10 – capitolo N.I. Denominato “applicazione avanzo di amministrazione accantonato per definizione transattiva del giudizi r.g.n. 1611/15 , r.g.n. 37660/16 , . r.g.n. 5059/21, r.g.n.26357/21 Trib NA in favore del Fallimento della Bagnolifutura s.t.u.... per l'importo di € 12.521.559,12

Incrementare lo stanziamento della Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 02 – capitolo N.I. Denominato “applicazione avanzo di amministrazione accantonato per il pagamento delle imposte di registro, se dovute, a seguito della definizione transattiva del giudizi r.g.n. 1611/15 , r.g.n. 37660/16 , . r.g.n. 5059/21, r.g.n.26357/21 Trib NA in favore del Fallimento della Bagnolifutura s.t.u. per l'importo di € 375.646,77;

(**)Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**):La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

La dirigenza

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

arch. Anarpa Cendech

Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato

dott. Gianfranco Dentale

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Servizio Demanio e Patrimonio

dott.ssa Tiziana Di Blasio

Visto

il Responsabile Area Urbanistica

arch. Andrea Coudech

il Responsabile Area Patrimonio

dott.ssa Cinzia D'Orzano

il Responsabile Dipartimento Ragioneria

dott.ssa Claudia Gargiulo

Coudech

L'Assessore al Bilancio e Patrimonio

Pier Paolo Barattol
ca. L. P. U.

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

[Handwritten signature]



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 19 DEL 06/10/2022 AVENTE AD OGGETTO:

: Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n.26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia spa

Proposta al Consiglio: variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A

LA Dirigenza dei Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato, Servizio Demanio e Patrimonio esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi, 6-10-2022

LA DIRIGENZA

[Handwritten signature]

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 10/10/2022 e protocollata con il n. D.P.C. 2022/131

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

parere allegato

Addi, 12/10/22
GENERALE

IL RAGIONIERE
[Handwritten signature]



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE (PARZIALMENTE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE) PROT. N. 19 DEL 6.10.2022 (DGC 431 del 10.10.2022) - SERVIZI: PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - DEMANIO E PATRIMONIO - PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO

La proposta di deliberazione in esame prende atto dell'attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n 26357/21 e nei giudizi 1611/15, 37660/16 5059/21, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, volta a trovare una soluzione transattiva tra Comune di Napoli, Curatela Fallimentare Bagnoli Futura, Fintecna Spa, Invitalia Spa, dando mandato alla dirigenza firmataria di sottoporre l'accordo alla Giunta, acquisiti i relativi pareri dei Revisori dei Conti e dell'Avvocatura.

Con il pre-accordo di composizione bonaria, sottoscritto in data 12.09.2022, le parti hanno convenuto un percorso di composizione bonaria delle liti, che prevede - tra l'altro - che il valore delle aree e degli immobili sarà corrisposto da Invitalia s.p.a. direttamente a Bagnoli Futura s.p.a. in fallimento, con conseguente rinuncia da parte di Fintecna a qualsiasi pretesa relativa al pagamento di corrispettivi e/o indennità relativi alle aree ed immobili già di sua proprietà: in tal modo, il pre-accordo prevede, a favore del Comune di Napoli, rinuncia alla condanna scaturente dalla sentenza Tribunale di Napoli n.2128/22 per un importo superiore a € 100.000.000,00, - ovvero € 100.400.000,00, con detrazione delle somme già pagate per € 20.120.000, oltre interessi legali di mora dall'aprile 2004, nonché la rinuncia, a favore dello stesso Comune, alle altre domande giudiziali per complessivi € 573.678.947,29.

Secondo quanto rappresentato dai dirigenti nella proposta, vi è una posizione creditoria del Comune a titolo di IMU a carico di Bagnoli Futura s.p.a. in fallimento, in relazione alla quale nei verbali di udienza risulta che l'accordo transattivo debba essere "tombale" eliminando qualsivoglia appendice fallimentare anche con il Comune di Napoli e coinvolgendo, quindi, anche il concorso di quest'ultimo al fallimento per debiti fiscali IMU; come specificato nella proposta, nel pre-accordo non è compresa la modalità di definizione della concessione transattiva richiesta al Comune e nell'udienza del 14/9/2022 il procuratore speciale del Comune ha comunicato adesione dell'ente alla soluzione evocata, rinviando ad un successivo addendum bilaterale (comune - curatela) la scelta tra modalità di attuazione, tra cui è indicata - nel verbale di udienza - la compensazione transattiva.

Il Servizio Gestione IMU e TASI con nota del 5.10.2022, ha quantificato il credito IMU del Comune in € 10.201.937,83 insinuato al passivo del fallimento di Bagnoli Futura da Comune di Napoli e A.D.E.R. s.p.a., quale concessionario della riscossione; a questo si aggiunge il credito per IMU tra la data di apertura del fallimento e la data di trasferimento degli immobili pari a € 2.319.621,75, per un totale di € 12.521.559,58.

Preso atto che i Servizi proponenti attestano nell'istruttoria la convenienza economica e la rilevanza di interesse pubblico dell'Amministrazione a risolvere in via transattiva il contenzioso, viste le rinunce e reciproche concessioni e l'estinzione dei giudizi in corso.

La spesa derivante dall'accordo transattivo è quantificata nel provvedimento in € 12.521.559,58 più € 375.646,77 per imposta di registro, se dovuta, per un totale di € 12.897.206,35 che trova copertura mediante proposta di variazione al bilancio 2022/2024, annualità 2022, in corso di gestione, con applicazione dell'avanzo accantonato (fondo passività potenziali).

Relativamente alla variazione di bilancio proposta, si dà atto di quanto segue:

- 1) Il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 comprende, a fronte della sentenza 2128/22 (FINTECNA spa / Comune di Napoli), accantonamento sufficiente a coprire l'utilizzo proposto dell'avanzo accantonato (€ 12.521.559,58)
- 2) L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018 fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
- 3) In relazione al limite di cui al punto precedente, si dà atto di quanto segue:
 - i. il disavanzo, iscritto nel bilancio 2022 per il recupero, è di € 169.840.675,25;
 - ii. il totale di quote di avanzo applicato, in entrata, al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.26/2022, è di € 167.849.046,66;
 - iii. ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), le quote vincolate provenienti dalle risorse assegnate per fronteggiare l'emergenza COVID e non utilizzate (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e Fondi assegnati a titolo di ristori specifici di spesa) non sono soggette ai limiti previsti dall'art.1 commi 897 e 898 della legge n.145/2018;
 - iv. inoltre, ai sensi dell'art. 52 comma 1-ter D.L. 73/2022, l'iscrizione in bilancio dell'Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità è effettuata, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 - v. al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21/2022, sono state applicate quote di avanzo non rilevanti ai sensi delle citate disposizioni, per i seguenti importi:

Norma	Descrizione	Importo applicato
Art. 1 comma 823 legge 178/2020	Fondo di solidarietà alimentare	8.638.187,30
	Fondo potenziamento centri estivi e servizi socio-educativi territoriali	509.705,47
	Fondo funzioni fondamentali	14.732.648,98
Art. 1 comma 1-ter D.L. 73/2021	Utilizzo fondo anticipazione liquidità	31.708.673,60
	TOTALE quote non rilevanti ai fini del limite Legge 178/2020	55.589.215,35

- vi. pertanto, il totale di avanzo applicato al bilancio di previsione iniziale 2022 rientra nel limite di € 169.840.675,25 come da seguente tabella:

TOTALE AVANZO APPLICATO	167.849.046,66
Meno eccezioni di legge	-55.589.215,35
TOTALE APPLICATO RILEVANTE EX ART. 1 COMMI 897/898 L. 145/2018	112.259.831,31

vii. dopo l'approvazione del bilancio 2022-2024, con provvedimenti di variazione di bilancio, sono in corso di applicazione quote vincolate e accantonate per gli importi di cui alla seguente tabella, che rientrano nel limite complessivo di € 169.840.675,25:

DELIBERA	IMPORTO	DESTINAZIONE
G.C. 249 DEL 14/7/2022	90.049,48	Differenze stipendiali a dipendente comunale
G.C. 250 DEL 14/7/2022	9.691,39	
G.C. 284 DEL 27/7/2022	2.722.937,05	Passività da tributi su Immobili di proprietà comunale
G.C. 265 DEL 20/7/2022 per € 319.849,11, decaduta e non riproposta	0,00	Passività per transazioni interessi moratori legge 234/21 co. 574 e 575
G.C. 269 DEL 20/7/2022	113.219,30	Riqualificazione edificio in Piazza Dante 79 ed archivio in Piazza Giovanni XXIII - fondi FSC 2014/2020 Piano sviluppo e coesione città Napoli
C.C. 27 DEL 26/7/2022	3.832.149,97	Applicazioni avanzo vincolato e accantonato per interventi diversi
G.C. 281 DEL 27/7/2022	874.500,00	Interventi previsti dal Piano sociale di zona – Fondo sociale regionale e Fondo Fami
G.C. 309 DEL 5/08/2022	75.326,70	Azioni di contrasto della dispersione e disagio scolastica – finanziato da Fondo nazionale Infanzia e adolescenza
G.C. 310 DEL 5/08/2022, decaduta e ripresentata con la proposta n. 3/2022 per €	3.346.214,52	Fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo – finanziamento regionale
G.C. 311 DEL 5/08/2022	123.926,85	Progettazione della manutenzione straordinaria e restauro di elementi arredo urbano – devoluzione mutuo
G.C. 322 DEL 5/08/2022	2.666.810,58	Transazione giudiziale in corso di causa, ex art. 185 bis c.p.c., con la Romeo gestioni s.p.a. – RG. 8441/14 Tribunale di Napoli – III Sez. Civile
Proposta n. 3 – 23/08/2022 del Servizio Disciplina	100.776,04	Differenze stipendiali a dipendente comunale
Proposta n. 4 – 23/08/2022 del Servizio Disciplina	97.087,35	Differenze stipendiali a dipendente comunale
G.C. n. 333 del 20/09/2022	981.136,00	Potenziamento delle attività dei servizi socio – educativi, territoriali e diurni
Proposta n. 9 del 15/09/2022 del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità	19.909.500,00	Transazione giudiziale PA.CO. Costruzioni s.p.a. - RG 4773/2019
Attuale proposta n. 19 del 6.10.2022 Servizi Pianificazione Urbanistica – Demanio e Patrimonio- Partecipazioni e Bilancio Consolidato	12.897.206,35	Definizione transattiva diversi giudizi inerenti il S.I.N. di Bagnoli
TOTALE VARIAZIONI	47.840.531,58	
TOTALE APPLICATO RILEVANTE EX ART. 1 COMMI 897/898 L. 145/2018	160.100.362,89	

Tra le variazioni di bilancio su elencate, le seguenti, approvate per l'urgenza dalla G.C. con i poteri del Consiglio, sono decadute per mancata ratifica nel termine di 60 giorni; per

questo il totale dell'avanzo applicato al 2022, rilevante ex art. 1 commi 897/898 Legge 145/2018, è ad oggi il seguente:


DELIBERE DECADUTE	IMPORTO	DESTINAZIONE
G.C. 249 DEL 14/7/2022	-90.049,48	Differenze stipendiali a dipendente comunale
G.C. 250 DEL 14/7/2022	-9.691,39	
G.C. 284 DEL 27/7/2022	-2.722.937,05	Passività da tributi su immobili di proprietà comunale
G.C. 269 DEL 20/7/2022	-113.219,30	Riqualificazione edificio in Piazza Dante 79 ed archivio in Piazza Giovanni XXIII - fondi FSC 2014/2020 Piano sviluppo e coesione città Napoli
G.C. 281 DEL 27/7/2022	- 874.500,00	Interventi previsti dal Piano sociale di zona – Fondo sociale regionale e Fondo FamI
G.C. 309 DEL 5/08/2022	-75.326,70	Azioni di contrasto della dispersione e disagio scolastica – finanziato da Fondo nazionale Infanzia e adolescenza
G.C. 311 DEL 5/08/2022	-123.926,85	Progettazione della manutenzione straordinaria e restauro di elementi arredo urbano – devoluzione mutuo
TOTALE VARIAZIONI DECADUTE	-4.009.650,77	
TOTALE APPLICATO RILEVANTE EX ART. 1 COMMII 897/898 L. 145/2018	156.090.712,12	

Si rappresenta, infine, che il provvedimento è sottoposto al rilascio del parere del Collegio dei Revisori.

Attese le precisazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, li 12-10-2022

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo





COMUNE DI NAPOLI
Collegio dei Revisori

PARERE PREVENTIVO ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 13/10/22

OGGETTO: *Proposta di deliberazione di G.C. n. 19 del 06/10/2022. Presa d'atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n.26357/21 e conseguenziale indirizzo ad una risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti con curatela fallimentare Bagnoli Futura, Fintecna spa e Invitalia spa. Proposta al Consiglio: variazione al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022, finalizzata all'applicazione dell'avanzo vincolato sulle somme accantonate al "Fondo rischi passività potenziali" al 30/12/2021 in relazione al giudizio civile ad istanza di FINTECNA S.p.A.*

L'anno duemila-ventidue, il giorno 13 del mese di ottobre, con modalità "a distanza", si è riunito, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

<i>dr. Costantino SESSA</i>	<i>Presidente</i>
<i>dr. Raffaele PIA</i>	<i>Componente</i>
<i>d.ssa Teresa DEL PRETE</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il proprio parere sulla deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;*
- *che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;*
- *che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;*

*Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9700-1 – fax :(+39) 081 795 9707
e mail: revisori.conti@comune.napoli.it – revisori.conti@pec.comune.napoli.it*

1



Collegio dei Revisori

CONSIDERATO

- *che la proposta di deliberazione in esame prende atto della attività promossa dal Presidente del Collegio nel giudizio r.g.n.26357/21 e nei giudizi 1611/15, 37660/16, 5059/21, pendenti innanzi al Tribunale di Napoli, volta a trovare una soluzione transattiva tra Comune di Napoli, Curatela Fallimentare Bagnoli Futura, Fintecna Spa, Invitalia Spa, dando mandato alla dirigenza firmataria di sottoporre l'accordo alla Giunta, con l'acquisizione del parere dei Revisori dei Conti e del parere dell'Avvocatura;*
- *che con il pre-accordo di composizione bonaria, sottoscritto in data 12.09.2022, le parti hanno convenuto un percorso di composizione bonaria delle liti, che prevede - tra l'altro- che il valore delle aree e degli immobili sarà corrisposto da Invitalia s.p.a. direttamente a Bagnoli Futura s.p.a. in fallimento, con conseguente rinuncia da parte di Fintecna a qualsiasi pretesa relativa al pagamento di corrispettivi e/o indennità relativi alle aree ed immobili già di sua proprietà: in tal modo, il pre-accordo prevede, a favore del Comune di Napoli, rinuncia alla condanna scaturita dalla sentenza Tribunale di Napoli n.2128/22 per un importo superiore a € 100.000.000,00, - ovvero € 100.400.000,00, con detrazione delle somme già pagate per € 20.120.000, oltre interessi legali di mora dall'aprile 2004, nonché la rinuncia, a favore dello stesso Comune, alle altre domande giudiziali per complessivi € 573.678.947,29;*

TENUTO CONTO

- *che, secondo quanto rappresentato dai dirigenti nella proposta, vi è una posizione creditoria del Comune a titolo di IMU a carico di Bagnoli Futura s.p.a. in fallimento, in relazione alla quale nei verbali di udienza risulta che l'accordo transattivo debba essere "tombale" eliminando qualsivoglia appendice fallimentare anche con il Comune di Napoli e coinvolgendo, quindi, anche il concorso di quest'ultimo al fallimento per debiti fiscali IMU; come specificato nella proposta, nel pre-accordo non è compresa la modalità di definizione della concessione transattiva richiesta al Comune e nell'udienza del 14/9/2022 il procuratore speciale del Comune ha comunicato adesione dell'ente alla soluzione evocata, rinviando ad un successivo addendum bi-*

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9700-1 – fax :(+39) 081 795 9707
e mail: revisori.conti@comune.napoli.it – revisori.conti@pec.comune.napoli.it



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

laterale (comune - curatela) la scelta tra modalità di attuazione, tra cui è indicata - nel verbale di udienza - la compensazione transattiva;

- *che il Servizio Gestione IMU e TASI con nota del 5.10.2022, ha quantificato il credito IMU del Comune in C 10.201.937,83 insinuato al passivo del fallimento di Bagnoli Futura da Comune di Napoli e A.D.E.R. s.p.a, quale concessionario della riscossione; a questo si aggiunge il credito per IMU tra la data di apertura del fallimento e la data di trasferimento degli immobili pari a C 2.319.621,75, per un totale di C 12.521.559,58;*
- *che i Servizi proponenti attestano nell'istruttoria la convenienza economica e la rilevanza di interesse pubblico dell'Amministrazione a risolvere in via transattiva il contenzioso, viste le rinunce e reciproche concessioni e l'estinzione dei giudizi in corso;*
- *che la spesa derivante dall'accordo transattivo è quantificata nel provvedimento in € 12.521.559,58 più € 375.646,77 per imposta di registro, se dovuta, per un totale di € 12.897.206,35 che trova copertura mediante proposta di variazione al bilancio 2022/2024, annualità 2022, in corso di gestione, con applicazione dell'avanzo accantonato (fondo passività potenziali);*

PRESO ATTO

- *che il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2021 comprende, a fronte della sentenza 2128/22 (FINTECNA spa / Comune di Napoli), accantonamento sufficiente a coprire l'utilizzo proposto dell'avanzo accantonato (€ 12.521.559,58).*
- *che l'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018 fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.*
- *che in relazione al limite di cui al punto precedente, si dà atto di quanto segue:*
 - a) *il disavanzo, iscritto nel bilancio 2022 per il recupero, è di € 169.840.675,25;*
 - b) *il totale di quote di avanzo applicato, in entrata, al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.26/2022, è di € 167.849.046,66;*

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9700-1 – fax :(+39) 081 795 9707
e mail: revisori.conti@comune.napoli.it – revisori.conti@pec.comune.napoli.it

- 17
- c) ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020), le quote vincolate provenienti dalle risorse assegnate per fronteggiare l'emergenza COVID e non utilizzate (Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali e Fondi assegnati a titolo di ristori specifici di spesa) non sono soggette ai limiti previsti dall'art.1 commi 897 e 898, della legge n.145/2018;
- d) ai sensi dell'art. 52 comma 1-ter D.L. 73/2022, l'iscrizione in bilancio dell'Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità è effettuata, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- e) al bilancio di previsione 2022, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 21/2022, sono state applicate quote di avanzo non rilevanti ai sensi delle citate disposizioni;
- f) il totale di avanzo applicato al bilancio di previsione iniziale 2022 rientra nel limite di € 169.840.675,25;
- g) dopo l'approvazione del bilancio 2022-2024, con provvedimenti di variazione di bilancio, sono in corso di applicazione quote vincolate e accantonate per gli importi che rientrano nel limite complessivo di € 169.840.675,25;
- i) il totale dell'avanzo applicato rilevante ex art. 1 commi 897/898 Legge 145/2018, è di €156.090.712,12, in quanto tra le variazioni di bilancio 2022, approvate per l'urgenza dalla G.C. con i poteri del Consiglio, sono decadute per mancata ratifica nel termine di 60 giorni.

ATTESO

- che, l'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente, tra l'altro, recita: Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

- che ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata;

- che l'art.1, commi 897-898, della Legge 145/2018, che fissa limiti all'applicazione al bilancio di previsione di quote del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato, in virtù del quale il Comune di Napoli può applicare al bilancio tali quote per importo almeno pari a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione;



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori

VISTO

- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi in termini di "favorevole", dai responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, TENUTO CONTO,

PRESO ATTO, ATTESO, VISTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME

per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di delibera di G.C. n. 19 del 06/10/2022.

Napoli, 13/10/2022

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dr. Costantino Sessa - Presidente

dr. Raffaele Pia - Componente

d.ssa Teresa Del Prete - Componente

*Sottoscritta digitalmente**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

*Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 www.comune.napoli.it - tel.:(+39) 081 795 9700-1 – fax :(+39) 081 795 9707
e mail: revisori.conti@comune.napoli.it – revisori.conti@pec.comune.napoli.it*

6

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 19 DEL 6.10.2022
 SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI, SERVIZIO PARTECIPAZIONI E
 BILANCIO CONSOLIDATO, SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO
 PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 12.10.2022 - SG 405

OSSERVAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende prendere atto sia dell'azione del Presidente del Collegio volta a ricercare una soluzione di carattere transattivo sia del preaccordo transattivo finalizzato alla composizione di tutte le liti pendenti tra Comune di Napoli, Curatela fallimentare Bagnolifutura, Fintecna spa e Invitalia, manifestando la volontà di risolvere tali contenziosi mediante corresponsione di € 12.521.559,12 in favore del Fallimento di Bagnolifutura.

Per la copertura della spesa che deriverà dalla transazione, si intende proporre al Consiglio comunale una variazione di bilancio con applicazione di una quota di pari importo dell'avanzo di amministrazione.

La presente proposta di deliberazione è corredata dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta è altresì corredata del parere del Collegio dei Revisori dei conti espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2) del D. Lgs. 267/2000.

In via generale, si premette che la transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, *“col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”*.

Per quanto attiene alle transazioni in cui una della parti è una pubblica amministrazione si ricorda che *“La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza della stessa a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa (Corte dei Conti - Sezione Regione di Controllo per l'Umbria deliberazione n. 123/2015/PAR)*.

Ai fini dell'apprezzamento rientra anche la valutazione di congruità e convenienza in ordine al rapporto costo-benefici della soluzione proposta; valutazione che non può che competere alla dirigenza del Servizio proponente, depositaria degli elementi di interesse ai fini delle determinazioni concludenti di competenza o da proporre agli organi deliberanti dell'Ente qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (Corte dei Conti - Sezione Liguria-deliberazione 5/2014).

In merito si rileva che nella parte narrativa la dirigenza si è espressa in ordine alla convenienza della risoluzione transattiva dei contenziosi pendenti.

Con riferimento al punto 3 del dispositivo, laddove si demanda alla dirigenza la sottoposizione alla Giunta dell'accordo transattivo prima della sottoscrizione, si richiama la deliberazione della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Umbria - n. 123/2015, laddove si precisa che *“la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione.”*. In proposito, si rileva che nella parte narrativa si ritiene necessario che la Giunta *“a fronte del carattere multilaterale della transazione e dell'impatto che essa genera sul futuro di una rilevante porzione di territorio comunale, si esprima preventivamente sulla stipulanda transazione una volta acquisiti i prescritti pareri, in conformità a quanto statuito dalla giurisprudenza contabile in presenza di transazioni che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (v. Corte Conti - Umbria - n. 123/2015)”*.

Con riferimento alla variazione di bilancio proposta al Consiglio comunale, si richiamano:


VISTO:




SL- SG 405 DEL 12.10.2022 - ACCORDO PRETRANSATTIVO - BAGNOLIFUTURA

- i commi 3 e 3-quinquies dell'art. 187, del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione e le variazioni di bilancio che le applicano;
- i commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che disciplinano l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata.


Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e ai criteri di economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza.


Monica Cinque


VISTO:
Il Sindaco


Deliberazione di G. C. n. 381 del 13/10/2022, composta da n. 22 pagine progressivamente numerate,
 nonché da allegati come descritti nell'atto.*
*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(per la parte di competenza di Giunta):

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 17/10/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

(per la parte proposta al Consiglio):

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 17/10/2022 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, limitatamente alla parte di competenza della Giunta;

è divenuta esecutiva, limitatamente alla parte di competenza della Giunta, il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva, per la parte di competenza della Giunta, in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile



Firmato digitalmente da:

GIANFRANCO DENTALE

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Dr. Gianpiero Scoppa | Presidente |
| - Dr. Francesco Paolo Feo | Giudice |
| - Dr. Marco Pugliese | Giudice |

Verbale dell'udienza del 13/07/2022 della procedura iscritta al n. 26357 dell'anno 2021.

È presente per la curatela l'avv. Massimo Rubino De Ritis e l'avv. Imparato Luciano.

Sono presenti i curatori fallimentari prof. Fimmanò, avv. Marobbio, dr. Moretta e dr.ssa Carrieri.

Sono presenti per l'opponente sig. Stefano Giannunzio n.q. di procuratore speciale e l'avv. Antonio Blandini.

Per INVITALIA il dr. Davide Del Cogliano per delega dell'avv. Ambrogio.

È presente per il Comune di Napoli l'avv. Ferrari nonché il notaio Falconio Diomede n.q. di procuratore speciale dell'ente (oltre che sub commissario di governo per Bagnoli Futura).

Preliminarmente le parti rappresentano che sono pervenute tutte le occorrenti autorizzazioni e i pareri necessari per il perfezionamento dell'accordo transattivo. Così come aggiornato nell'ultimo verbale di udienza ove è previsto il versamento di un importo omnicomprensivo di euro 68milioni a titolo transattivo per la definizione di qualsivoglia controversia pendente o instaurando con riferimento alla gestione della procedura avente sia carattere indennitario che risarcitorio relativo alla espropriazione dei terreni al danno ambientale alla gestione del sito ed anche per la parte relativa alla direzione e coordinamento impresso dal comune di Napoli, dovendosi ritenere vicenda di poi interna la regolazione dei rapporti con il comune. Trattasi in sostanza di definizione "tombale" destinata ad essere corredata dalla contestuale rinuncia da parte di Fintecna S.p.A. di ogni pretesa relativa all'oggetto.

I curatori fallimentari rappresentano di avere già relazionato al giudice delegato in merito alla complessiva vicenda e di avere espresso il proprio parere favorevole, oltre all'evidente compiacimento per la definizione di una vicenda importante per il tessuto sociale e la conclusione di una complessa vicenda fallimentare. va precisato che l'autorizzazione del giudice delegato ribadirà il carattere "tombale" della soluzione volta a eliminare qualsivoglia appendice fallimentare sia con il comune di Napoli (la cui partecipazione al concorso per debiti fiscali Imu etc. dovrà intendersi in questa sede definita con conseguente provvedimento di sgravio) sia con Fintecna (per ciò che concerne il credito fiscale in contesa che potrà pertanto essere incassato dalla curatela). Resta altresì inteso che l'importo verrà acquisito dalla procedura a carattere transattivo anche per la parte relative alle pretese giudiziali espresse verso il comune di Napoli (con

conseguente imputazione a tale vicenda per l'importo di circa 20 milioni di euro come esplicitata alla precedenti udienze) e che anche per la residua parte dovrà intendersi transattivo di ogni reciproca potenziale pretesa sia essa a carattere indennitario che risarcitorio, inerente alla gestione e all'eventuale danno ambientale senza che nessuna ulteriore pretesa potrà ulteriormente residuare all'esito della esecuzione (il cui importo residuo di 48 milioni potrà dirsi forfettariamente imputabile al 50% per ognuna delle evocate causali).

La dr.ssa Carrieri rileva che la modalità tecnica di esplicitazione dell'accordo dovrà lasciare indenne la curatela da eventuali oneri fiscali verso lo stato (imposta registro) evidenziando al riguardo che un eventuale transazione in sede giudiziale potrebbe favorire una imposizione "a taxa fissa" con conseguente ridimensionamento della problematica.

L'avv. De Ritis rileva al riguardo che sul piano formale la presente vicenda giudiziale vedrebbe contrapposto esclusivamente il fallimento e l'Intecna onde il recepimento dell'accordo e coinvolgimento degli altri soggetti interessati (comune Napoli, commissario straordinario, Invitalia, Autorità portuale etc.) presupporrebbe un atto di formale costituzione con la forma dell'intervento volontario.

Il notaio Falconio rileva che il documento sul quale è stato raggiunto il consenso per la definizione delle liti sarà trasmesso alla curatela con le sottoscrizioni delle autorità preposte. Ribadendo che il testo è già condiviso e potrà essere trasmesso alla curatela per la contestazione espressione di assenso corredata dalle eventuali autorizzazioni attraverso l'avv. Blandini già costituito nel presente giudizio di merito. Rileva inoltre che al fine di acquisire le necessarie sottoscrizioni occorrerebbe un termine stimabile in circa 10 giorni essendo subentrato il prof. Mattarella al dr. Arcuri nell'incarico di amministratore.

L'avv. Ambrogio conferma quanto dedotto ed evidenzia che occorrerà comunque la formale convocazione del Corte di appello che sarà tenuta nel mese di luglio.

Le parti a questo punto chiedono breve rinvio per consentire lo scambio dei documenti con ore rispettive espressioni di assenso e le necessarie sottoscrizioni ai fini del perfezionamento dell'accordo, chiedendo comunque calendarizzarsi apposita udienza post feriale per consentire il recepimento della soluzione nel verbale di conciliazione giudiziale.

A questo punto l'avv. Ambrogio rappresenta e ribadisce che l'importo da parte di Invitalia avrà carattere transattivo con riferimento a tutti i contenziosi in essere e quelli che potranno essere proposti, dovendosi ritenere indenne da ogni ulteriore ed eventuale pretesa da parte del fallimento avente carattere risarcitorio e/o indennitario; dando atto per il resto che le descritte imputazioni hanno carattere meramente figurativo.

Il Tribunale

nella composizione come sopra indicata,

rinvia l'udienza al 14-9-2022.



Firmato digitalmente da:

GIANFRANCO DENTALE
PREACCORDO

sulla composizione bonaria dei contenziosi attinenti all'Area di rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio, fra i sottoscritti soggetti:

- 1) il **COMMISSARIO STRAORDINARIO** per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio (d'ora in poi "**COMMISSARIO**"), con sede in Roma, alla piazza Colonna n. 370 e sede operativa in Napoli, alla via Diocleziano n.341, C.F. 80188230587, in persona del Sindaco del Comune di Napoli, prof. Ing. Gaetano Manfredi, per la carica domiciliato presso la sede del Commissariato Straordinario giusta decreto di nomina DPCM 30/11/2021 (commissariobagnoli@pec.governo.it);
- 2) il **COMUNE DI NAPOLI**, con sede in Napoli, alla Piazza Municipio, C.F. 80014890638, in persona del Vice Sindaco Prof. Arch. Maria Laura Lieto, giusta delega in atti (capo.gabinetto@pec.comune.napoli.it);
- 3) l'**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI IMPRESA SPA** (d'ora in poi "**INVITALIA**"), con sede in Roma, alla via Calabria n. 46, C.F. e P.IVA 05678721001, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. dott. Bernardo Mattarella, per la carica domiciliato presso la sede sociale (segreteriaad@postacert.invitalia.it);
- 4) **FINTECNA SPA** (d'ora in poi "**FINTECNA**"), con socio unico Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., C.F. 05990230012, con sede in Roma, alla via B. Croce n. 32, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. dott. Antonino Turicchi, per la carica domiciliato presso la sede sociale (fintecna02@pec.fintecna.it);
- 5) **L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (d'ora in poi AdSP)**, C.F. 95255720633, con sede in Piazzale Pisacane, interno Porto di Napoli, 80133 - in persona del Presidente e legale rappresentante, avv. Andrea Annunziata, per la carica domiciliato presso la sede dell'Autorità (presidenza@cert.porto.na.it);

Interviene, altresì, per la presa d'atto,

- 6) **LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**, P. IVA: 01263370635, con sede in Piazza Matteotti, n.1 - 80133 Napoli, in persona Sindaco metropolitano, prof. Ing. Gaetano Manfredi, per la carica domiciliato presso la sede istituzionale dell'Ente (cittametropolitana.na@pec.it)

Gli intervenuti – di seguito le Parti – si danno e prendono reciprocamente atto che questo documento si divide in cinque parti e precisamente:

- **PARTE PRIMA: PREMESSA**
- **PARTE SECONDA: PREACCORDO**
- **PARTE TERZA: SOLUZIONE DELLA RES LITIGIOSA FALLIMENTARE**
- **PARTE QUARTA: SOLUZIONE DELLA RES LITIGIOSA RESIDUALE**
- **PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI**

Chiarito quanto innanzi, le Parti visti:

- gli artt. 9 e 41 (nuovo stile) della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'art. 33 del D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 12;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la legge n. 241/90

CONVENGONO

PARTE PRIMA: PREMESSA

1. Cenni Storici.

1.1. L'Area di Bagnoli-Coroglio, fin dal 26 febbraio 1986, è stata dichiarata dal Consiglio dei Ministri area ad elevato rischio ambientale, da sottoporre ad opera di risanamento e bonifica a causa della dismissione delle industrie presenti sul territorio.

Con la chiusura dell'intero stabilimento ILVA-Italsider/ Eternit, avvenuta nel dicembre del 1991, all'apice di una profonda crisi siderurgica, il Governo italiano ha messo in campo importanti attività di recupero ecologico, sul presupposto che la bonifica ed il ripristino dei siti inquinati siano uno strumento indispensabile di tutela delle risorse ambientali e della salute dell'uomo, necessari per la valorizzazione del territorio e del suo sviluppo socio-economico.

1.2. In particolare, il 5 novembre 1993, con apposito protocollo di intesa assunto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è individuata l'area di Bagnoli-Coroglio come una delle aree *“in cui occorre avviare le iniziative per la reindustrializzazione attraverso progetti di area che vanno dalla bonifica delle aree alla ricerca di nuove attività produttive ed occupazionali, prefigurando come strumento di gestione la costituzione di un “consorzio di promozione d'impresa” in forma di s.p.a. mista.*

1.3. Il 13 aprile 1994 il CIPE ha individuato *“nell’ILVA in liquidazione il soggetto responsabile del progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio dell’area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli”* .

Approvati, in data 19 ottobre 1994, gli indirizzi per la pianificazione urbanistica da parte del Comune di Napoli, con la fissazione delle procedure e degli obiettivi per la revisione del PRG, che è poi giunto ad approvazione regionale il 15 aprile 1998, l’ILVA s.p.a. in liquidazione ha provveduto a predisporre nel periodo agosto-dicembre 1994 il progetto di recupero ambientale dell’area industriale di Bagnoli.

L’indicato progetto di recupero ambientale è stato approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1994.

Con successivo decreto ministeriale del 21 dicembre 1995 è stato approvato anche il *Piano per il risanamento dei siti industriali e delle aree demaniali prospicienti, compresa quella marina, di Bagnoli*, di cui al D.L. n. 492/1995.

Approvato il progetto e le spese necessarie per procedere alle conseguenti opere di bonifica e risanamento, con D.L. n. 486/1996 il compito di provvedere ai relativi interventi è stato affidato all’I.R.I., che, a sua volta, ha assegnato a Bagnoli s.p.a. (società di scopo) la missione di realizzare le opere di risanamento previste dal predetto piano di bonifica.

1.4. Nel corso delle opere di bonifiche da parte di Bagnoli s.p.a., dapprima con legge n. 426/1998 l’area di Bagnoli è stata inserita tra i siti inquinati di interesse nazionale (SIN), dipoi, con legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001), sono state stanziati ulteriori risorse per le operazioni di bonifica e recupero dell’area industriale di Bagnoli.

In forza di disposizione contenuta nella legge n. 388/2000, il Comune di Napoli ha acquisito coattivamente dalle società Cimimontubi s.p.a. e Mededil s.p.a. (*danti causa* di Fintecna) la proprietà delle aree oggetto di intervento.

Acquisite le aree, il Comune di Napoli, con deliberazione n. 40 del 18 febbraio 2002, ha costituito la società Bagnolifutura s.p.a., società di trasformazione urbana a partecipazione pubblica, a cui ha conferito le aree acquisite da Cimimontubi s.p.a. e Mededil s.p.a. affidandole il compito di realizzare gli interventi di bonifica dell’area di Bagnoli. In particolare, la proprietà delle aree è stata trasferita a Bagnolifutura s.p.a. mediante un’operazione di aumento di capitale e sottoscrizione dell’aumento attraverso il conferimento delle stesse, attuato con verbale di assemblea straordinaria del 16 dicembre 2002, ove è stato previsto, altresì, che il conferimento veniva determinato nella misura pari al valore delle aree al netto dei costi di bonifica nonché del corrispettivo da versare per l’acquisizione coattiva delle aree stesse.

Stante la paventata illegittimità dell'operazione posta in essere dal Comune di Napoli (acquisizione coattiva delle aree, conferimento delle stesse in Bagnolifutura s.p.a., non conformità dell'indennizzo espropriativo determinato dall'Agenzia del Territorio) le società proprietarie delle aree – Cimimontubi s.p.a. e Mededil s.p.a. (*danti causa* di Fintecna) – hanno posto in essere talune azioni giudiziarie per tutelare i loro interessi e diritti, e più precisamente: (i) atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli per la revisione della stima operata dall'Agenzia del Territorio a titolo di corrispettivo che il Comune di Napoli avrebbe dovuto versare in conseguenza dell'esproprio pari a lire 149 miliardi al netto dei costi di bonifica stimati in lire 169 miliardi; (ii) ricorso innanzi al T.A.R. Napoli per l'annullamento della procedura di esproprio; (iii) atto di citazione per l'annullamento e/o inefficacia del conferimento delle aree in Bagnolifutura s.p.a. da parte del Comune di Napoli; (iv) ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Napoli per il pagamento del corrispettivo, nella misura quantificata dall'Agenzia del Territorio, in conseguenza dell'esproprio delle aree, fatto salvo il maggior credito che sarebbe potuto emergere all'esito del giudizio di revisione di stima. Nelle more dei predetti procedimenti, il 5 maggio 2003, Fintecna ha riconsegnato all'Autorità portuale di Napoli i beni demaniali marittimi, tra cui la colmata e i pontili, di cui l'ILVA s.p.a. (*dante causa* di Fintecna) era concessionaria, mentre con decreto del 31 luglio 2003, il Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato il piano di bonifica frattanto presentato da Bagnolifutura s.p.a.

Al fine di dirimere ogni incertezza riguardo ai profili di illegittimità degli atti posti in essere dal Comune di Napoli, come impugnati dalle *danti causa* di Fintecna e sopra brevemente riassunti, Bagnolifutura s.p.a., Cimimontubi s.p.a., Mededil s.p.a. e Bagnoli s.p.a. hanno stipulato un accordo transattivo in data 13 marzo 2006, nel quale si è previsto e dichiarato (i) la legittimità dell'espropriazione operata dal Comune di Napoli nei confronti di Cimimontubi s.p.a. e Mededil s.p.a., con abbandono del giudizio amministrativo pendente, (ii) la legittimità del conferimento delle aree da parte del Comune di Napoli in favore di Bagnolifutura s.p.a., prevedendo l'abbandono del giudizio di impugnativa; (iii) l'assunzione da parte di Bagnolifutura s.p.a. dell'obbligo al pagamento del corrispettivo delle aree determinato in euro 69.000.000,00, pari al valore delle aree al netto dei costi di bonifica; (iv) l'assunzione dell'obbligo da parte di Bagnolifutura s.p.a. di manlevare e tenere indenne Cimimontubi s.p.a. e Mededil s.p.a. da ogni responsabilità ambientale riguardo alla rimozione della colmata e dei pontili ad opera dell'Autorità portuale di Napoli.

1.5. A causa del mancato pagamento del corrispettivo di cui al citato atto transattivo, su ricorso di Fintecna, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 186/2014, ha dichiarato il fallimento di Bagnolifutura s.p.a.

1.6. Successivamente alla dichiarazione di fallimento di Bagnolifutura s.p.a., stante la persistente condizione di degrado ambientale, le aree del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, già SIN, sono state dichiarate dall'art. 33 del D.L. n. 133/2014 aree di rilevante interesse nazionale, con individuazione di un Commissario Straordinario di Governo e di un soggetto attuatore (Invitalia) per la predisposizione e realizzazione di un programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (d'ora in poi "PRARU") delle medesime; al contempo, in attuazione di specifica previsione del medesimo art. 33 del D.L. n. 133/2014, con D.P.C.M. del 15 ottobre 2015 e D.P.C.M. del 7 marzo 2018 le aree già in proprietà di Bagnolifutura s.p.a. ricomprese nel predetto SIN sono state trasferite *ex lege* in proprietà al soggetto attuatore del PRARU.

2. Aspetti rilevanti della disciplina normativa di riferimento.

L'attuale disciplina legislativa ha previsto che alla formazione ed attuazione del PRARU concorrono un Commissario Straordinario di Governo ed un soggetto attuatore, il primo con compiti di coordinamento e vigilanza ed il secondo, proprietario dei suoli, con compiti di attuazione del programma e stazione appaltante.

Con il D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha introdotto il comma 11-bis al citato art. 33 del D.L. n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014, il Commissario, fino al 31 dicembre 2025, è stato individuato nel Sindaco *pro tempore* di Napoli ed è, inoltre, stata definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario.

In riferimento al predetto comprensorio, ricomprendente tutte le aree già comprese nel SIN perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2014, il soggetto attuatore è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in rispondenza a puntuale previsione dell'art. 33 del D.L. n. 133/2014, in Invitalia, quale società *in house* dello Stato, cui è stata trasferita la proprietà delle aree e degli immobili di cui era già titolare Bagnolifutura s.p.a. (aree e immobili già in proprietà di Fintecna e dei suoi danti causa Cimimontubi s.p.a. e Mededil s.p.a.).

3. Il contenzioso.

Nel corso degli anni, a partire dall'approvazione del piano di recupero ambientale con delibera CIPE del 1994 si sono sviluppati, parallelamente alle attività di bonifica via via intraprese, numerosi contenziosi tra le Parti, ovvero tra talune di esse fra loro, ovvero anche fra le stesse e soggetti terzi,

nonché situazioni in fase pre-contenziosa, che sono nel dettaglio elencate nel quadro sinottico che si allega sotto la lettera “A” e che per breviloquenza verranno in prosieguo di questo preaccordo indicate collettivamente come “*RES LITIGIOSAE*”.

Nell’ambito delle *RES LITIGIOSAE* più specificamente costituiscono:

- a) materia oggetto di contenzioso all’interno del giudizio fallimentare, le controversie riportate nel quadro sinottico che si allega sotto la lettera “B” e che per breviloquenza verranno in prosieguo di questo preaccordo indicate collettivamente come “*RES LITIGIOSA FALLIMENTARE*”;
- b) questioni riguardanti il recupero/ristoro dei costi di risanamento ambientale riguardanti le aree e gli immobili ricompresi nel perimetro del SIN (oggi area di rilevante interesse nazionale) Bagnoli-Coroglio, controversie riportate nel quadro sinottico che si allega sotto la lettera “C” e che per breviloquenza verranno in prosieguo di questo preaccordo indicate collettivamente come “*RES LITIGIOSA RESIDUALE*”.

Le Parti, inoltre, costituiscono tutte “*lato sensu*” articolazioni dello Stato, trattandosi di organismi di diritto pubblico, enti locali e società (in via diretta o indiretta) soggette a partecipazione e controllo statale.

I soggetti coinvolti a vario titolo nei contenziosi elencati, ciascuno dalla rispettiva posizione giuridica ed economica, sono chiamati a concorrere ad una medesima finalità: il recupero e la valorizzazione dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, necessitando di regolarizzare la propria esposizione economica nella vicenda in un equilibrato rapporto dei costi e degli oneri.

Alla luce di tale appartenenza alla sfera pubblica è ragionevole trovare una stanza di composizione globale delle *res litigiosae* in sede negoziale extra-giudiziaria, onde accelerare la chiusura dei contenziosi e, secondo principi di economia dei costi legali, sociali e finanziari, contribuire in termini effettivi alle operazioni di risanamento ambientale e riqualificazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, che costituiscono obiettivo strategico sia del Governo, sia del Comune di Napoli.

4. Indirizzo del Tribunale Fallimentare di Napoli.

Su questa linea di conciliazione stragiudiziale è da registrare l’indirizzo del Tribunale Fallimentare di Napoli che, nella procedura per il fallimento di Bagnolifutura s.p.a e, da ultimo, nell’udienza del 18 maggio 2022 del giudizio iscritto al n. 26357/2021 di R.G.C. – presieduta dal Dr. Gianpiero

Scoppa – si è così testualmente pronunciato: “... per i vari protagonisti di tale vicenda è infatti essenziale che vengano definite tutte le partite giudiziali e stragiudiziali interne ed esterne alla procedura fallimentare, nel senso che andrebbero contestualmente risolte le reciproche aspettative (indennitarie e risarcitorie) fra Fintecna ed Invitalia (alle quali sono ovviamente connesse le restanti tematiche fallimentari e indirettamente coinvolgono anche la struttura commissariale)”. Ai fini di cui sopra il Tribunale ha rinviato l'udienza al giorno 8 giugno 2022 “... per consentire gli opportuni aggiornamenti invitando comunque le parti a valutare in eventuale alternativa una soluzione che consenta di definire i contenziosi interni alla procedura e quelli esterni che coinvolgono il Comune di Napoli quale ente locale di riferimento attraverso la cristallizzazione della posizione Fintecna - Comune di Napoli - Bagnolifutura sulla falsariga della originaria transazione, (obliterando sostanzialmente i successivi step giudiziari) riservando ad ulteriori approfondimenti giudiziari esclusivamente la relazione interna (indennitaria/risarcitoria) tra Fintecna e Invitalia (in pratica Fintecna incasserebbe l'ammissione al passivo parametrata sulla originaria transazione rinunciando a ogni pretesa verso il comune di Napoli e beneficiando della “manleva” contenuta nella originaria transazione; il Comune di Napoli limiterebbe la propria esposizione agli importi già indicati occorrenti per il parziale pagamento dei chirografari, Invitalia si garantirebbe la quantificazione dell'indennizzo espropriativo nei soli limiti occorrenti al pagamento del ceto creditorio così come riassunto nei precedenti verbali, se del caso trattenendo la quota di potenziale pertinenza di Fintecna ai fini di eventuali future compensazioni alla luce dei giudizi in corso)”.

5. Il superiore interesse pubblico della tutela ambientale.

L'intera vicenda dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ed in modo particolare gli aspetti contenziosi e precontenziosi, sono sovrastati dal superiore interesse pubblico della tutela dell'ambiente, posto a base della legislazione di settore (D.Lgs. n. 152/2006, Testo Unico dell'ambiente e norme collegate) e, recentemente, inserito nella Costituzione italiana tra i principi fondamentali, per effetto della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente”.

La riforma costituzionale, che peraltro modifica per la prima volta dal 1948 i principi fondamentali, introduce tra questi all'art. 9 quelli della **tutela dell'ambiente**, della **biodiversità** e degli **ecosistemi**, anche nell'interesse delle future generazioni.

Inoltre, l'art. 41 novellato dispone che l'attività economica privata è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o “in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Difatti, ai nostri fini, la Suprema Legge orienta teleologicamente l'azione di risanamento e bonifica degli ex siti industriali, come Bagnoli, nel senso di eliminare prioritariamente il rischio sanitario ed ecologico che deriva dalla contaminazione dei luoghi.

PARTE SECONDA: PREACCORDO

1. Le Parti hanno intenzione di porre in essere un percorso di composizione bonaria delle liti (ivi comprese quelle non ancora instaurate) che si svolga in due fasi successive e complementari, geneticamente e funzionalmente collegate tra loro, secondo la clausola *simul stabunt vel simul cadent* e precisamente:
 - a. soluzione della *res litigiosa* fallimentare, da svolgersi sotto l'egida del Tribunale Fallimentare di Napoli (Presidente dott. Scoppa);
 - b. soluzione della *res litigiosa* residuale, risolutiva degli ulteriori contenziosi pendenti tra i soggetti pubblici.
2. La definizione in tempi rapidi delle *res litigiosae* è motivata, fra l'altro, dalla ineludibile esigenza di attrarre gli opportuni investimenti pubblici e privati non solo nella fase di bonifica, ma anche in quella di rigenerazione e futuro sviluppo urbano del comprensorio di Bagnoli-Coroglio che, altrimenti, nel permanere dell'attuale condizione di incertezza giuridica, rischia di non ricevere adeguata attenzione dai *players* del mercato nazionale ed internazionale.
Inoltre, va da sé il beneficio collettivo dell'evidente risparmio di costi giudiziari, sociali e cronologici, in una sostanziale *partita di giro* della contabilità pubblica.
3. Ferma restando la consustanzialità della soluzione delle questioni fallimentare ed residuale, la sequenza temporale delle fasi esecutive dovrà rispondere con immediatezza alle sollecitazioni della presidenza del Tribunale Fallimentare e presentare una idonea provvista finanziaria per la chiusura della procedura fallimentare secondo i parametri più volte delineati nelle udienze davanti al Giudice e nelle comunicazioni e proposte della curatela ("*soddisfazione dei creditori prededucibili e privilegiati nella misura integrale (e nella misura resa possibile dalla posizione di ipotecari di secondo grado, per questi ultimi) e del 20% dei creditori chirografari*"), estrapolando il rapporto trilaterale dare/avere *sub iudice* tra Comune di Napoli, Fintecna ed Invitalia, relativamente al versamento dell'indennità/corrispettivo/risarcimento per il valore di tutti i suoli ex ILVAItalsider/Eternit già in proprietà di Bagnolifutura s.p.a., in modo da regolare tale partita economica nel più ampio contesto della soluzione transattiva.
4. A valle delle due fasi – fallimentare e residuale – dovrà concretizzarsi l'obiettivo di desistere da tutti i contenziosi elencati con abbandono dei giudizi in corso e con effetto preclusivo per quelli non ancora incardinati aventi un medesimo oggetto del contendere.

PARTE TERZA: SOLUZIONE DELLA RES LITIGIOSA FALLIMENTARE

1. In relazione al citato contenzioso fallimentare e sulla scorta della sollecitazione del Presidente dott. Scoppa, finalizzata alla definizione – in via transattiva – del contenzioso (assumendo a riferimento prioritario l'esigenza di garantire percentualmente il soddisfacimento della massa attiva dei creditori del fallimento di Bagnolifutura), sono state avviate interlocuzioni tra i soggetti coinvolti, che hanno manifestato apprezzamento positivo per l'iniziativa dello stesso Presidente.
2. Ai fini di cui sopra le Parti ritengono, quindi, maggiormente consolidata l'esigenza di addivenire a una definizione transattiva utile a definire ogni e qualsiasi pretesa, presente e futura, anche solo eventuale, coinvolgente non solo il valore delle aree e degli immobili già in proprietà di Fintecna e di Bagnolifutura s.p.a., ma anche le asserite/paventate responsabilità di Fintecna, di Bagnolifutura s.p.a., dell'AdSP MTC – Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (d'ora in poi "AdSP"), della Città Metropolitana di Napoli e dello stesso Comune di Napoli per lo stato di contaminazione dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

Da ultimo, nella ricordata udienza del 18 maggio 2022, le Parti hanno già ribadito – innanzi al citato Giudice – tale disponibilità a indagare la percorribilità di una soluzione transattiva che, prendendo il via dalla definizione del contenzioso, pendente ed instaurando, comunque correlato alla proprietà delle aree e degli immobili già di Fintecna e di Bagnolifutura s.p.a. e al relativo valore *ante* e *post* trasferimento *ex art.* 33 del D.L. n. 133/2014, potesse quindi sinallagmaticamente estendersi alle asserite responsabilità risarcitorie e/o indennitarie comunque rinvenienti dall'omessa, incompleta o irregolare esecuzione di interventi di risanamento ambientale sugli stessi, oltreché sulle aree demaniali a terra e a mare ricomprese nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

3. Pertanto, le Parti si accordano sul seguente schema di soluzione:
 - A. la quantificazione del valore delle aree e degli immobili trasferiti in proprietà di Invitalia *ex art.* 33 del D.L. n. 133/2014 sarà consensualmente stabilita in un valore pari ad euro 68.000,000,00 (sessantottomilioni/00); detto importo, da intendersi quantificato al netto dei costi di risanamento ambientale ancora a sostenersi sui medesimi immobili, sarà corrisposto da Invitalia direttamente a Bagnolifutura s.p.a. in fallimento;
 - B. Fintecna rinuncerà definitivamente a qualsiasi richiesta di insinuazione e/o ammissione al passivo fallimentare di Bagnolifutura s.p.a. di cui al giudizio n. 26357/2021 di R.G.C. pendente dinanzi al Tribunale civile di Napoli;
 - C. Fintecna rinuncerà definitivamente a qualsiasi pretesa relativa alla proprietà e/o al pagamento di corrispettivi e/o indennità relativi alle aree e agli immobili già in proprietà della stessa e/o dei propri *danti causa* trasferiti *ex lege* a Invitalia.

Conseguentemente:

- a. Bagnolifutura s.p.a. in fallimento ed Invitalia rinunceranno ai diritti ed alle azioni e comunque alle pretese risarcitorie fatte valere nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, n. 5059/2021 di R.G.C. nei confronti di Fintecna e dell'AdSP e conseguenzialmente Fintecna rinuncerà ai diritti, alle azioni e comunque alle pretese fatte valere in via riconvenzionale nel medesimo giudizio, nonché alle domande di manleva e regresso formulate nei confronti del Comune di Napoli, del Commissario e della Città Metropolitana di Napoli, nonché nei confronti dell'AdSP;
- b. Fintecna rinuncerà alle domande e alle azioni promosse contro Bagnolifutura s.p.a. in fallimento non solo nel giudizio n. 26357/2021 di R.G.C. sopra richiamato, ma anche nel giudizio n. 8312/2019 di R.G.C. pendente dinanzi al Tribunale civile di Napoli e n. 24189/2017 di R.R. pendente dinanzi la Corte di Cassazione, nonché agli effetti della sentenza n. 2128/2022 del Tribunale civile di Napoli, riconoscendo come congruo, anche alla luce dei maggiori costi di risanamento ambientale a sostenersi, il corrispettivo per il trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili già di titolarità della stessa e/o di propri *danti causa* già percepito e comunque dichiarando di non avere più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e causa, nessuna esclusa, anche risarcitoria, nei confronti del Comune di Napoli, di Bagnolifutura s.p.a. in fallimento, del Commissario e di Invitalia per le proprietà delle predette aree e immobili;
- c. Bagnolifutura s.p.a. in fallimento rinuncerà alle pretese risarcitorie rivendicate nei confronti del Comune di Napoli per abuso di direzione e coordinamento nell'ambito del giudizio iscritto al n.37660/2016 di R.G.C. pendente dinanzi al Tribunale civile di Napoli, Sezione Imprese;
- d. Fintecna, Bagnolifutura s.p.a. in fallimento ed Invitalia rinunceranno ed abbandoneranno l'opposizione alla stima dell'Agenzia del Demanio, pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (giudizio n. 6762/2017 sdi R.G.C. e giudizi ad esso riuniti);
- e. il Comune di Napoli si impegna a notificare a Fintecna atto di rinuncia all'appello pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, iscritto al n. 1472/2022 di R.G.C.
- f. l'AdSP accetta quanto previsto nel presente preaccordo e acconsente alla definizione nei termini ivi previsti dei giudizi nei quali è costituita, con compensazione integrale delle spese processuali.

Le Parti in ogni caso rinunceranno a tutti i giudizi, le azioni e le pretese contenziose e precontenziose, di cui all'allegato B del presente preaccordo.

PARTE QUARTA: SOLUZIONE DELLA RES LITIGIOSA-RESIDUALE

In linea successiva e complementare con quanto statuito e concordato in relazione alle soluzioni di cui alla *res litigiosa fallimentare* ed al fine di estendere la composizione delle liti anche sulla materia residuale, le Parti si accordano per addivenire ad una soluzione che preveda:

- A. la rinuncia da parte del Commissario alle note del 13 marzo 2018 n. prot. 1528 e del 2 febbraio 2021 n. prot. CSB10, oggetto di impugnativa con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti da Fintecna per i quali pende giudizio dinanzi al T.A.R. Campania, Napoli n. 2104/2018 di R.G., con conseguente impegno del medesimo Commissario ad adottare i necessari atti di annullamento delle predette note;
- B. conseguentemente, la rinuncia del Commissario e di Invitalia, a coltivare sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale qualsiasi domanda e azione, anche ai sensi dell'articolo 33, comma 12, ultimo periodo, del D.L. 133/2014, nei confronti di Fintecna, di Bagnolifutura s.p.a. in fallimento e dell'AdSP per la ripetizione, dei costi di bonifica dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio.

Le Parti in ogni caso rinunceranno a tutti i giudizi, le azioni e pretese contenziose e precontenziose, di cui all'allegato C del presente preaccordo.

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI

1. Le Parti ritengono con il presente preaccordo di definire i principi e i criteri cui attenersi per addivenire ad una comune soluzione transattiva ed affinché possa procedersi riconoscono come essenziale il verificarsi di tutte le seguenti circostanze e condizioni nessuna esclusa:

- a) la transazione, ove definita e perfezionata, comporti la rinuncia delle Parti a tutti i contenziosi in corso, ivi compresi eventuali contenziosi ulteriori e diversi da quelli espressamente indicati nel presente preaccordo ma comunque correlati alla proprietà delle aree e degli immobili già in proprietà di Fintecna (e suoi *danti causa*) e di Bagnolifutura s.p.a. in fallimento, al relativo valore *ante* e *post* trasferimento *ex art.* 33 del D.L. n. 133/2014 e alle responsabilità risarcitorie e/o indennitarie comunque rinvenienti dall'omessa, incompleta o irregolare esecuzione di interventi di risanamento ambientale sugli stessi, oltreché sulle aree demaniali a terra e a mare ricomprese nell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, dedotte nel giudizio iscritto al n. 5059/2021 R.G. del Tribunale di Napoli; la rinuncia ai giudizi già instaurati e pendenti sarà effettuata con integrale compensazione delle spese legali; le spese della C.T.U. espletata nel giudizio iscritto al n. 6762/2017 di R.G.C. della Corte di Appello di Napoli saranno equamente ripartite tra Bagnolifutura s.p.a.in fallimento, Invitalia e Fintecna;

- b) Bagnolifutura s.p.a. in fallimento accetti la stima del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti a Invitalia *ex art. 33 del D.L. n. 133/2014*, nella misura di € 68.000.000,00 (sessantottomilioni/00) di cui al punto 3 lett. A della Parte Terza di questo atto, rinunciando anch'essa alle domande e alle azioni proposte nel giudizio di opposizione di cui sopra e a ogni domanda e azione di pagamento di maggiori corrispettivi, risarcimenti o indennità, pendente o futura, nei confronti di Invitalia e dell'Agenzia del Demanio;
- c) Bagnolifutura s.p.a. in fallimento rinunci definitivamente alle domande e all'azione proposte nel giudizio iscritto al n. 37660/2016 del Tribunale civile di Napoli nei confronti del Comune di Napoli per il risarcimento del presunto danno da illecita eterodirezione;
- d) Bagnolifutura s.p.a. in fallimento, più in generale, accetti quanto previsto nel presente preaccordo e acconsenta alle rinunce e alla definizione dei giudizi nei termini ivi previsti;
- e) la Cabina di Regia *ex art. 33, comma 13, del D.L. n. 133/2014*, nella quale sono componenti *ex lege*, tra l'altro, il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, chiamata a definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del PRARU ed a coordinare lo stesso con ulteriori iniziative di valorizzazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, si esprima favorevolmente sulla definizione transattiva nei termini di cui al presente preaccordo, autorizzando il Commissario e Invitalia a procedere in conformità, ivi incluse le rinunce di cui al presente preaccordo, con particolare riferimento al punto 3, lett.a) della PARTE TERZA e ai punti A e B della PARTE QUARTA del presente atto; si dà atto che la Cabina di Regia del giorno 12/09/2022 si è espressa favorevolmente.
- f) gli Organi di Amministrazione di Invitalia e di Fintecna acconsentano a procedere alla definizione transattiva nei termini di cui al presente preaccordo; il Consiglio di Amministrazione di Invitalia in data 29 luglio 2022 ha deliberato favorevolmente. Si dà atto che il Consiglio di Amministrazione di Fintecna del 26 luglio 2022 ha acconsentito a procedere alla definizione transattiva ai termini di cui al presente accordo.
- g) l'Avvocatura dello Stato, per quanto di competenza del Commissario e dell'AdsP, si esprima positivamente in merito ai termini e contenuti del presente preaccordo; si dà atto che l'Avvocatura Generale dello Stato si è espressa favorevolmente con propria nota Prot. AOORM -P- 2022-451908 del 11/07/2022.
- h) i competenti organi della procedura fallimentare di Bagnolifutura accettino i contenuti del presente preaccordo; si dà atto che, fermi restando i provvedimenti di competenza da adottarsi dal Giudice Delegato, i curatori fallimentari hanno espresso parere favorevole così come da

verbale dell'udienza del 13 luglio 2022 tenutasi dinanzi alla VII Sezione civile del Tribunale di Napoli.

2. All'esito di tutte le fasi delineate da questo preaccordo, le Parti faranno decadere, nelle forme di rito previste, tutti i giudizi, le azioni, le pretese connesse al contezioso con rinuncia definitiva alla *res litigiosa* di cui all'allegato A con effetto preclusivo ad ogni successiva futura azione in materia.
3. Sarà cura delle Parti costituire un gruppo di lavoro ("GDL") per l'attuazione del presente preaccordo, al quale parteciperanno rappresentanti designati dalle Parti medesime, onde procedere celermente con la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero emergere e alla definizione dell'atto transattivo, in rispondenza al presente preaccordo, da sottoscrivere tra le Parti e Bagnolifutura s.p.a. in fallimento.
4. Qualsiasi modifica o deroga al presente preaccordo dovrà essere scritta e firmata dalla/e Parte/i contro cui la deroga, emendamento o modifica si intende attuare. La rinuncia a qualsiasi pattuizione prevista nel presente preaccordo dovrà essere effettuata per iscritto e non potrà essere interpretata come una rinuncia a qualsivoglia altra pattuizione contrattuale, né il mancato avvalersi di un qualsivoglia diritto qui previsto potrà essere inteso alla stregua di una rinuncia a detto diritto o qualsivoglia altro diritto previsto dal presente preaccordo.
5. Tutte le comunicazioni relative al presente preaccordo saranno ritenute come debitamente effettuate tra le Parti, se redatte in forma scritta e trasmesse a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica utilizzando gli indirizzi sopra riportati. Gli indirizzi, o gli interlocutori, ai quali le comunicazioni devono essere inviate possono essere modificati da ciascuna delle Parti previa comunicazione scritta.
6. Resta inteso che in alcun caso il presente preaccordo costituisce riconoscimento, ancorché implicito, delle ragioni di una Parte nei confronti della/e altra/e e/o rinuncia alle proprie ragioni e ai propri diritti; parimenti, quanto previsto nel presente preaccordo non potrà in alcun caso essere utilizzato da alcuna delle Parti né in sede giudiziale, né in sede stragiudiziale, sia con riferimento alle controversie pendenti, sia con riferimento a qualsiasi ulteriore pretesa comunque correlata e/o connessa alle *res litigiosae*.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il 12/09/2022.

Il Commissario Straordinario
Prof. ing. Gaetano Manfredi
Firmato digitalmente

L'amministratore Delegato di Invitalia S.p.a.
Dr. Bernardo Mattarella
Firmato digitalmente

Per il Comune di Napoli

Il Vice Sindaco

Prof. **Firmato digitalmente da** Laura Lieto

Firmato digitalmente

LAURA LIETO

Per Fintecipa S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Antonio Turicchi

Firmato digitalmente

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centrale

Avv. Andrea Annunziata

Firmato digitalmente



Annunziata
Andrea
12.09.2022
15:06:21
GMT+00:00

Per la Città Metropolitana di Napoli


Il Sindaco

Prof. ing. Gaetano Manfredi

Firmato digitalmente



Gaetano MANFREDI
13.09.2022 09:10:59
GMT+00:00



Firmato digitalmente da Bernardo
Mattarella
C=IT
O= AGENZIA NAZ ATTRAZIONE
INVESTIMENTI E SVILUPPO
IMPRESA SPA

**ACCORDO PRELIMINARE PER LA BONIFICA DEI CONTENZIOSI AFFERENTI
L'AREA BAGNOLI-COROGLIO**

**ALLEGATO A
RES LITIGIOSAE**

	ESTREMI	MOTIVO	VALORE €	NOTE
1	Tribunale di Napoli R.G. n. 5059/2021	<p>Incardinato da Bagnolifutura S.p.A. in fallimento contro Fintecna e Autorità Portuale per il risarcimento dei danni (reversibili e irreversibili) subiti dal compendio immobiliare già trasferito in proprietà di Invitalia, per effetto di attività di contaminazione ambientale imputabili ai convenuti. In detto giudizio Invitalia è intervenuta volontariamente al fine di fare valere sia il rapporto di pregiudizialità, rispetto alle domande articolate da Bagnolifutura S.p.A. in fallimento, del giudizio di opposizione alla stima pendente dinanzi la CDA Napoli, sia i propri diritti risarcitori (facendo salve ulteriori azioni nei confronti delle parti in causa) per i danni irreversibili richiesti a risarcimento da Bagnolifutura S.p.A. in fallimento. A seguito dell'udienza di comparizione (rinviata per consentire la chiamata in causa, tra gli altri, del Commissario Straordinario e del Comune di Napoli, richiesta da Fintecna S.p.A.), il G.U. ha concesso termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza del</p>	€ 180.679.947,29	A.L. 2425/2021 avv. Speranza

		16.9.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.		
2	Tribunale di Napoli – Sezione Impresa RG. n. 37660/2016	Promosso da Bagnolifutura nei confronti del Comune e gli amministratori (Collegio Sindacale Roberto Cappabianca e Vincenzo Maggioni) della società stessa per il risarcimento del presunto danno da illecita eterodirezione (art. 2497 c.c.)	€ 393.719.765,03	
3	Tribunale di Napoli - VII sez. fallimentare – R.G. 26357/2021	Promosso da Fintecna per opposizione al passivo del Fallimento Bagnolifutura	€ 189.068.878,15	
4	TAR Campania R.G. 2104/2018	Incardinato a seguito di ricorso di Fintecna S.p.A. per l'annullamento della nota del Commissario Straordinario prot. n. 1528 del 13.3.2018 con la quale quest'ultimo ha, tra l'altro, imputato a Fintecna S.p.A. i costi della bonifica per la rimozione della colmata a mare. Con primo atto di motivi aggiunti, notificato nel 2021, Fintecna S.p.A. ha esteso l'impugnativa alla nota del Commissario Straordinario prot. n. 10 del 2.2.2021 con la quale quest'ultimo ha comunicato che, a fronte del persistente inadempimento dell'obbligo di provvedere, avrebbe proceduto a recuperare nei confronti di Fintecna S.p.A., qualora non direttamente sostenuti dalla stessa, tutti i costi e gli oneri per la progettazione ed esecuzione	€ 435.571.554,25	A.L. 7207/2018 avv. Di Sirio

		<p>da parte di Invitalia degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, sia in area marino-costiera (compresa anche la colmata a mare) che a terra, dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ivi compresi i costi e gli oneri delle attività propedeutiche di analisi di rischio e caratterizzazione. Con secondo atto di motivi aggiunti, notificato sempre nel 2021, Fintecna S.p.A. ha esteso l'impugnativa anche al provvedimento del Commissario Straordinario di adozione del progetto definitivo di bonifica del lotto 3 – Parco dello Sport – SRIN di Bagnoli-Coroglio. Allo stato, non risulta ancora fissata l'udienza di discussione nel merito del giudizio.</p>		
5	<p>Tribunale di Napoli Sezione II RG 26276/2017</p>	<p>L'azione di condanna promossa da MONTE DEI PASCHI DI SIENA di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che ha convenuto in giudizio il Comune di Napoli quale presunto fideiussore di Bagnoli Futura per una lettera di patronage "forte" firmata dall'ex Sindaco Iervolino, allo scopo di assicurare la Banca con riguardo al mutuo fondiario da Essa concesso alla STU <i>in bonis</i>. All'epoca del ricorso promosso contro il Comune il relativo credito ipotecario (di secondo grado) era stato ammesso solo parzialmente, ma ha ricevuto pieno</p>		

		ingresso nella massa all'esito dell'opposizione. Tuttavia, la Banca (e la sua cessionaria AMCO, intervenuta in giudizio) non ha desistito dall'azione, sostenendo che l'obbligazione permaneva in quanto l'attivo fallimentare era pari a zero.		
6	Corte di Appello di Napoli giudizio R.G. n. 1472/2022	Promosso dal Comune di Napoli avverso sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 2128 del 2022 a favore di Fintecna	€ 100.400.000,00 (al netto degli acconti già percepiti)	
7 Riunite RG 6762/2017	Corte di Appello di Napoli R.G. 6815/2017 (riunisce 6762 e 6767/2017)	Ricorso ex 702 bis cpc per opposizione a provvedimento 2016/10262 Agenzia Demanio del 22/7/16 di determinazione valore di mercato aree e immobili espropriati Area Bagnoli	€ 272.692.557,83	A.L. 2059/2018 avv. Di Sirio
	Corte di Appello 6762/2017 (riunisce 6767 e 6815)	Il giudizio ha ad oggetto i ricorsi promossi separatamente da Invitalia, Fintecna e Fall. Bagnolifutura per ottenere una rideterminazione della stima effettuata dall'Agenzia del Demanio del valore del compendio immobiliare trasferito in proprietà di Invitalia (ex art. 33 D.L. 133/2014). La CDA Napoli, sulla base delle osservazioni di Invitalia alla perizia, ha formulato richieste di chiarimenti e integrazioni al CTU. L'udienza per la verifica è stata fissata al 11.10.2022.	Stima Agenzia del Demanio del 08.06.2017: € 80.570.000,00 poi ridotto a € 68.484.500,00 per l'applicazione, da parte di Invitalia, dell'alea estimale del 15% prevista dalla stessa Agenzia. Stima C.T.U. del 15.02.2021: € 110.980.000,00 al netto dei costi di bonifica (€ 243.130.000,00 al lordo dei costi di bonifica).	A. L. 4782/2018 Avv. Di Sirio Al presente giudizio sono riuniti il n. 6767/2017 di R.G. (proposto dal Fallimento Bagnolifutura S.p.A., finalizzato a ottenere il riconoscimento del maggior valore di stima del compendio immobiliare trasferito sino a € 275.692.557,83), ed il n. 6815/2017 di R.G. (proposto da Fintecna S.p.A., nella asserita qualità di proprietario

				effettivo del compendio immobiliare trasferito, finalizzato a ottenere il riconoscimento del maggior valore di stima sino a €.224.658.751,00).
8	Corte di Cassazione R.G 24189/2017	Promosso da Fintecna contro Bagnolifutura. Ammissione alla massa Passiva per controvalore delle aree ex ILVA. La curatela respinge ritenendo invalida la transazione notaio Aponte del 13/03/2006. Con detto atto la Bagnolifutura riconosceva di essere debitrice delle società Cimi Montubi spa e Mededil s.p.a del corrispettivo per l'acquisizione dei suoli che erano tuttavia entrati nel suo patrimonio per effetto di un conferimento da parte del Comune di Napoli, il quale li aveva a sua volta acquisti per effetto di una espropriazione avvenuta in forza della L.388/2000 e sulla base di un procedimento espropriativo oggetto di impugnativa da parte di Fintecna.	59.000.000,00 + 5.974.000,01 a titolo di interessi legali dalla data del 13.3.2006 al 30.07.2014	La decisione della Corte di Cassazione inciderà sul giudizio correlato, al momento sospeso, RG 8312/2019 concernente l'opposizione di Fintecna al decreto del Tribunale di Napoli con il quale è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento Bagnolifutura che rigettava l'istanza di ammissione tardiva al passivo per € 56,731 richiesto da Fintecna a titolo di danni da inadempimento contrattuale.
9	Tribunale di Napoli R.G. 8312/2019	Il giudizio è stato promosso da Fintecna s.p.a. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza tardiva di ammissione al passivo per il credito rivendicato a titolo di inadempimento contrattuale. Il procedimento è attualmente sospeso, ex art.	€ 56,731	

		295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Cassazione in riferimento al procedimento sopra indicato r.g. n. 24189/2017		
ALLEGATO B Res Litigiosa Fallimentare				
	ESTREMI	MOTIVO	VALORE €	NOTE
1	Tribunale di Napoli R.G. n. 5059/2021	Incardinato da Bagnolifutura S.p.A. in fallimento contro le succitate parti per il risarcimento dei danni (reversibili e irreversibili) subiti dal compendio immobiliare già trasferito in proprietà di Invitalia, per effetto di attività di contaminazione ambientale imputabili ai convenuti. In detto giudizio Invitalia è intervenuta volontariamente al fine di fare valere sia il rapporto di pregiudizialità, rispetto alle domande articolate da Bagnolifutura S.p.A. in fallimento, del giudizio di opposizione alla stima pendente dinanzi la CDA Napoli, sia i propri diritti risarcitori (facendo salve ulteriori azioni nei confronti delle parti in causa) per i danni irreversibili richiesti a risarcimento da Bagnolifutura S.p.A. in fallimento. A seguito dell'udienza di comparizione (rinviata per consentire la chiamata in causa, tra gli altri, del Commissario Straordinario e del Comune di Napoli, richiesta da Fintecna S.p.A.), il G.U. ha concesso termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.,	€ 180.679.947,29	A.L. 2425/2021 avv. Speranza

		fissando l'udienza del 16.9.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.		
2	Tribunale di Napoli – Sezione Impresa RG. n. 37660/2016	Promosso da Bagnolifutura nei confronti del Comune e gli amministratori della società stessa per il risarcimento del presunto danno da illecita eterodirezione (art. 2497 c.c.)	€ 393.719.765,03	
3	Tribunale di Napoli - VII sez. fallimentare – R.G. 26357/2021	Promosso da Fintecna per opposizione al passivo del Fallimento Bagnolifutura	€ 189.068.878,15	
4	Tribunale di Napoli Sezione II RG 26276/2017	L'azione di condanna promossa da MONTE DEI PASCHI DI SIENA di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. che ha convenuto in giudizio il Comune di Napoli quale presunto fideiussore di Bagnoli Futura per una lettera di patronage "forte" firmata dall'ex Sindaco Iervolino, allo scopo di assicurare la Banca con riguardo al mutuo fondiario da Essa concesso alla STU in bonis. All'epoca del ricorso promosso contro il Comune il relativo credito ipotecario (di secondo grado) era stato ammesso solo parzialmente, ma ha ricevuto pieno ingresso nella massa all'esito dell'opposizione. Tuttavia, la Banca (e la sua cessionaria AMCO, intervenuta in giudizio) non ha desistito dall'azione, sostenendo che l'obbligazione permaneva in		

		quanto l'attivo fallimentare era pari a zero.		
5	Corte di Appello di Napoli giudizio R.G. n. 1472/2022	Promosso dal Comune di Napoli avverso sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 2128 del 2022 a favore di Fintecna	€ 100.400.000,00 (al netto degli acconti già percepiti)	
6 Riunite sotto RG 6762/2017	Corte di Appello di Napoli R.G. 6815/2017 (riunisce 6762 e 6767/2017)	Ricorso ex 702 bis cpc per opposizione a provvedimento 2016/10262 Agenzia Demanio del 22/7/16 di determinazione valore di mercato aree e immobili espropriati Area Bagnoli	€ 272.692.557,83	A.L. 2059/2018 avv. Di Sirio
	Corte di Appello 6762/2017 (riunisce 6767 e 6815)	Il giudizio ha ad oggetto i ricorsi promossi separatamente da Invitalia, Fintecna e Fall. Bagnolifutura per ottenere una rideterminazione della stima effettuata dall'Agenzia del Demanio del valore del compendio immobiliare trasferito in proprietà di Invitalia (ex art. 33 D.L. 133/2014). La CDA Napoli, sulla base delle osservazioni di Invitalia alla perizia, ha formulato richieste di chiarimenti e integrazioni al CTU. L'udienza per la verifica è stata fissata al 11.10.2022.	Stima Agenzia del Demanio del 08.06.2017: € 80.570.000,00 poi ridotto a € 68.484.500,00 per l'applicazione, da parte di Invitalia, dell'alea stimale del 15% prevista dalla stessa Agenzia. Stima del C.T.U. del 15.02.2021: € 110.980.000,00 al netto dei costi di bonifica (€ 243.130.000,00 al lordo dei costi di bonifica).	Affare Legale 4782/2018 Avv. Di Sirio Al presente giudizio sono riuniti il n. 6767/2017 di R.G. (proposto dal Fallimento Bagnolifutura S.p.A., finalizzato a ottenere il riconoscimento del maggior valore di stima del compendio immobiliare trasferito sino a € 275.692.557,83), ed il n. 6815/2017 di R.G. (proposto da Fintecna S.p.A., nella asserita qualità di proprietario effettivo del compendio immobiliare trasferito, finalizzato a ottenere il

				riconoscimento del maggior valore di stima sino a €.224.658.751,00).
7	Corte di Cassazione R.G 24189/2017	Promosso da Fintecna contro Bagnolifutura. Ammissione alla massa Passiva per controvalore delle aree ex ILVA. La curatela respinge ritenendo invalida la transazione notaio Aponte del 13/03/2006. Con detto atto la Bagnolifutura riconosceva di essere debitrice delle società Cimi Montubi spa e Mededil s.p.a del corrispettivo per l'acquisizione dei suoli che erano tuttavia entrati nel suo patrimonio per effetto di un conferimento da parte del Comune di Napoli, il quale li aveva a sua volta acquisti per effetto di una espropriazione avvenuta in forza della L.388/2000 e sulla base di un procedimento espropriativo oggetto di impugnativa da parte di Fintecna.	59.000.000,00 + 5.974.000,01 a titolo di interessi legali dalla data del 13.3.2006 al 30.07.2014	La decisione della Corte di Cassazione inciderà sul giudizio correlato, al momento sospeso, RG 8312/2019 concernente l'opposizione di Fintecna al decreto del Tribunale di Napoli con il quale è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del Fallimento Bagnolifutura che rigettava l'istanza di ammissione tardiva al passivo per € 56,731 richiesto da Fintecna a titolo di danni da inadempimento contrattuale.
8	Tribunale di Napoli R.G. 8312/2019	Il giudizio è stato promosso da Fintecna s.p.a. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza tardiva di ammissione al passivo per il credito rivendicato a titolo di inadempimento contrattuale. Il procedimento è attualmente sospeso, ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Cassazione in riferimento al procedimento sopra indicato r.g. n. 24189/2017		

ALLEGATO C				
Res Litigiosa Residuale				
	ESTREMI	MOTIVO	VALORE €	NOTE
1	TAR Campania R.G. 2104/2018	Incardinato a seguito di ricorso di Fintecna S.p.A. per l'annullamento della nota del Commissario Straordinario prot. n. 1528 del 13.3.2018 con la quale quest'ultimo ha, tra l'altro, imputato a Fintecna S.p.A. i costi della bonifica per la rimozione della colmata a mare. Con primo atto di motivi aggiunti, notificato nel 2021, Fintecna S.p.A. ha esteso l'impugnativa alla nota del Commissario Straordinario prot. n. 10 del 2.2.2021 con la quale quest'ultimo ha comunicato che, a fronte del persistente inadempimento dell'obbligo di provvedere, avrebbe proceduto a recuperare nei confronti di Fintecna S.p.A., qualora non direttamente sostenuti dalla stessa, tutti i costi e gli oneri per la progettazione ed esecuzione da parte di Invitalia degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, sia in area marino-costiera (compresa anche la colmata a mare) che a terra, dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, ivi compresi i costi e gli oneri delle attività propedeutiche di analisi di rischio e caratterizzazione. Con secondo atto di motivi aggiunti, notificato sempre nel 2021, Fintecna S.p.A. ha esteso l'impugnativa anche al provvedimento del	€ 435.571.554,25	A.L. 7207/2018 avv. Di Sirio

		Commissario Straordinario di adozione del progetto definitivo di bonifica del lotto 3 – Parco dello Sport – SRIN di Bagnoli-Coroglio. Allo stato, non risulta ancora fissata l'udienza di discussione nel merito del giudizio.		
--	--	--	--	--

Firmato digitalmente da: ANTONINO TURICCHI
Data: 12/09/2022 20:06:33



Firmato digitalmente da:

GIANFRANCO DENTALE

TRIBUNALE DI NAPOLI

VII Sezione civile

Nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Dr. Gianpiero Scoppa | Presidente |
| - Dr. Francesco Paolo Feo | Giudice |
| - Dr. Marco Pugliese | Giudice |

Verbale dell'udienza del 14/09/2022 della procedura iscritta al n. 26357 dell'anno 2021.

Sono presenti i curatori fallimentari prof. Fimmanò, avv. Mauro Marobbio e dr.ssa Carrieri Giovanna unitamente ai difensori avv. Massimo Rubino De Ritis e l'avv. Paolo Piscitello.

Sono presenti per l'opponente sig. Stefano Giannunzio n.q. di procuratore speciale e l'avv. Antonio Blandini.

Per INVITALIA il dr. Davide Del Cogliano per delega dell'avv. Ambrogio.

È presente per il Comune di Napoli l'avv. Ferrari nonché il notaio Falconio Diomede n.q. di procuratore speciale dell'ente (oltre che sub commissario di governo per Bagnoli Futura).

Le parti preliminarmente danno atto che è stato autorizzato dalla cabina di regia e successivamente sottoscritto il cd. preaccordo transattivo che porterà alla definizione di tutto il contenzioso in essere fra le parti pubbliche la curatela fallimentare nonché fra gli stessi enti con riferimento ai molteplici contenziosi già pendenti.

Le parti precisano altresì che la transazione deve intendersi "tombale" anche con riferimento ad eventuali future iniziative comunque collegate alle relative vicende giudiziarie che devono pertanto intendersi tutte in tale modo definite con la corresponsione della relativa somma di denaro sia con riguardo alla pretese risarcitorie che indennitarie sia con riguardo alla parte imputabile ad invitali sia per quella parte del caso ascrivibile al comune di Napoli Fintecna etc. il tutto come ampiamente descritto nel verbale di udienza del 13-7-2022 al cui contenuto espressamente si riportano ed il cui contenuto deve intendersi recepito nell'accordo transattivo esecutivo che andrà ad essere sottoscritto dalla curatela (anche con riferimento alla questione relativa al credito I.v.a.).

A tale fine le parti rappresentano l'opportunità per le evidenti semplificazioni di tipo fiscale che la transazione sia acquisita al verbale di udienza del presente giudizio evidenziando che in quella sede potranno enunciarsi specificamente tutti i giudizi che devono intendersi contestualmente transatti, in tale modo questa complessiva conciliazione giudiziale richiederebbe solamente atti attuativi da dispiegare nei rispettivi procedimenti.

L'avv. Piscitello rileva che con riferimento alle eventuali parti private con i quali la transazione nonché destinata a produrre effetti, dovrà escludersi un eventuale rischio di estensione automatica degli effetti.

Il notaio Falconio per quanto concerne la posizione dell'IMU rileva che vi è stata adesione totale dell'ente locale alla soluzione evocata con conseguente venire meno di ogni pretesa in parte qua del comune. Sono allo studio le modalità attuative di tale intendimento (sgravio, autotutela, rinuncia all'insinuazione, compensazione transattiva etc) fermo restando la volontà "politica" di assicurare l'effetto dismissivo da intendersi sostanzialmente acquisito agli atti della procedura (circostanza già evidenziata in cabina di regia), salvo un'eventuale successivo addenda bilaterale comune curatela in merito alla concreta modalità dismissiva che sarà individuata dagli organi competenti.

Il Tribunale

nella composizione come sopra indicata,


rinvia al 12-10-2022 onde consentire alle parti la predisposizione definitiva degli atti transattivi occorrenti per la conclusione dei giudizi alla luce del preaccordo già sottoscritto così come integrato dalle indicazioni contenute dal precedente e presente verbale di udienza elaborando anche le relative modalità operative (documento da allegare al verbale di causa e/o scambio di corrispondenza e/o altre soluzioni) che contengano la analitica enunciazione di tutti i giudizi oggetto di transazione;

dispone che tale materiale sia sottoposto al Tribunale fallimentare e al giudice delegato almeno 8 giorni prima della citata udienza;

invita altresì la curatela a valutare il carattere tombale della presente transazione anche riguardo alle parti private coinvolte, ne cui confronti l'eventuale prosecuzione dei giudizi dovrà intendersi condizionata al mancato recupero in via transattiva delle spese di giudizio (ivi intendendosi comprese le spese complessivamente sostenute dalla curatela nelle varie controversie attinenti alla presente vicenda giudiziaria).

Il Presidente

Dr. Gianpiero Scoppa



Firmato digitalmente da:

GIANFRANCO DENTALE

COMUNE DI NAPOLI

Area Entrate

Servizio Gestione IMU e TASI

PG/2022/715905 del 5/10/2022

Dipartimento Avvocatura

Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile

Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato

p.c. Area Entrate

**OGGETTO: DEFINIZIONE TRANSATTIVA GIUDIZI TRA COMUNE DI NAPOLI,
FALLIMENTO BAGNOLIFUTURA, FINTECNA S.P.A.**

A parziale modifica della nota prot PG/2022/704997 del 30 settembre 2022, di pari oggetto, si comunica che l'importo complessivo dovuto a titolo di IMU per il periodo compreso tra l'apertura del fallimento (29/05/2014) e la data di trasferimento degli immobili (15/10/2015) è pari ad € **2.319.621,75** (di cui € 1.014.834,00 per il 2014 ed € 1.304.787,75 per il 2015).

Si confermano i crediti tributari a titolo di ICI-IMU vantati dal Comune nei confronti della società *Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana in fallimento*, già oggetto di insinuazione al passivo, il cui importo complessivo è pari ad € **10.201.937,83** (di cui € 8.040.801,41 spettanti al Comune, ed € 2.161.136,42 come quota di competenza statale per i fabbricati di categoria D dovuti per L'IMU a partire dal 2012), come riportati nella tabella allegata.

Cordiali saluti.

Il funzionario responsabile

Dott.ssa A. Pandolfo

Sottoscritta digitalmente dal

Dirigente del Servizio

Dott. Giuseppe Stanco

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

	anno imposta	anno emissione	importo a credito	bilancio	note
imposta	2012/2014	2016	€ 2.803.591,00	2016	
sanzioni	2012/2014	2016	€ 841.054,36	2016	
interessi	2012/2014	2016	€ 325.453,44	2016	avvisi IMU già oggetto di insinuazione al passivo fallimentare
spese notifica	2012/2014	2016	€ 26,25	2016	
quota statale	2012/2014	2016	€ 2.161.136,42	2016	
totale			€ 6.131.261,47		
imposta	2011	2014	€ 709.772,95	2011	
sanzioni	2011	2014	€ 212.931,89	2014	
interessi	2011	2014	€ 74.858,62	2014	avviso ICI già oggetto di insinuazione al passivo fallimentare
spese notifica	2011	2014	€ 8,75	2014	
totale			€ 997.572,21		
imposta	2010	2012	€ 621.915,00	2010	
sanzioni	2010	2012	€ 210.839,00	2012	
interessi	2010	2012	€ 106.027,00	2012	avviso ICI iscritto a ruolo coattivo nel 2014 - insinuazione al passivo da parte di AdER
spese notifica	2010	2012	€ 5,00	2012	
totale			€ 938.786,00		
imposta	2009	2011	€ 622.335,00	2009	
sanzioni	2009	2011	€ 210.839,00	2011	avviso ICI iscritto a ruolo coattivo nel 2013 - insinuazione al passivo da parte di AdER
interessi	2009	2011	€ 98.015,00	2011	
spese notifica	2009	2011	€ 5,00	2011	
totale			€ 931.194,00		
imposta	2005	2007	€ 65.947,90	2005	
sanzioni	2005	2007	€ 0,00	2007	avviso ICI iscritto a ruolo coattivo nel 2009 - insinuazione al passivo da parte di AdER
interessi	2005	2007	€ 45.688,00	2007	
spese notifica	2005	2007	€ 5,00	2007	
totale			€ 111.640,90		
imposta	2004	2004	€ 436.739,46	2005	
sanzioni	2004	2006	€ 0,00	2007	avviso ICI iscritto a ruolo coattivo nel 2008 - insinuazione al passivo da parte di AdER
interessi	2004	2006	€ 134.263,00	2007	
spese notifica	2004	2006	€ 5,00	2007	
totale			€ 571.007,46		
imposta	2003	2003	€ 420.706,79	2005	
sanzioni	2003	2005	€ 0,00	2007	avviso ICI iscritto a ruolo coattivo nel 2007 - insinuazione al passivo da parte di AdER
interessi	2003	2005	€ 99.764,00	2007	
spese notifica	2003	2005	€ 5,00	2007	
totale			€ 520.475,79		
totali			€ 10.201.937,83		

importo a credito

di cui quota statale:

€ 2.161.136,42